

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/105/852

DE
TO
JA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND

No.

785016

00/105/852

DEFASCISM, PROPOSED LEGISLATION, AMENDMENTS
TO DECREES, NOS. DLL 159-257-285
JAN. - AUG. 1945

MINISTER CHAIR

Ex. 11.

TO: Chief of Staff.

1. The letter appended is really self-explanatory. The draft has been submitted to this Headquarters on 1 Jan 55. Without waiting for our comments it was published in the Gazette. Officials noted 9 Jan 55 with an additional note in Art. 1. (See red side line 6.)

The appended signature of Chief Commissioner.

J. R. L.
J. R. L., J. R. L., J. R. L.,
VP of Section,
M. V. M.

8/24/55

26 Jan 55.

12

CASec

Ref minute 11 letter is returned for completion.
You should note in addition to the last para by C.C.

J. R. L.
Office of C.C.

20 Jan 55 Re-published: 20/1/55.

E. J. P.

VP.

Refer BA and GA.

The Prime Minister suggests that he did not realize that the Allied Commission would consider the value of the power of the the in a Board as a sufficient change - it requires special mention.

J. R. L.

CA Sec

Ref minute 11 letter is returned for completion.
you shd note in addition to the last para by C.C.

E. Sharden Cpt.
Office of C.C.

29 Jan 45 Despatched: *401/15*

CA
~~CA~~

VP.

Refer to CA and SA.

The Prime Minister says that he did not realize that the Allied Commission would consider the issue of the power of the UK in a Board as a sufficient change - 2 require special attention.

CA
18 FEB 1945

Noted.
grain

W. H. H. H. H.
20 P.

5415

MINUTES

VP

I

1. A report could not be submitted before I had spoken to the Com. of Home during the course of the day under two or three separate and distinct circumstances and I was only just able to

2. At the time in which I was within this office, I had only the right to be in the office and I was not in the office at that time. It was in the office that the decision was made to publish the report.

3. The first information that this office had that the decision had been made to publish the report was received by this office from Legat questioning the decision to publish the report after the report and this was repeated in the report.

4. It was immediately from the committee that no information could be given to the public and the decision was made to publish the report. It was also decided that the decision to publish the report was made by the committee and that the report was published as an inside the committee report to the public.

5. It is understood that Dr. Chomsky actually checked the publication of the report and the decision was made to publish the report. It was also decided that the decision to publish the report was made by the committee and that the report was published as an inside the committee report to the public.

6. In reply to the statement I informed him that the report was published as an inside the committee report to the public. It was also decided that the decision to publish the report was made by the committee and that the report was published as an inside the committee report to the public.

7. In reply to the statement I informed him that the report was published as an inside the committee report to the public. It was also decided that the decision to publish the report was made by the committee and that the report was published as an inside the committee report to the public.

CM S
25 JUL 1965

8

Legat

Ref note 3. Was the translation copied with the draft or the letter as published?

Yes

9

5. Found between the draft and the final report that the CIA could not find the document that it was supposed to be. The CIA was not able to find the document that it was supposed to be. The CIA was not able to find the document that it was supposed to be.
6. The CIA was not able to find the document that it was supposed to be. The CIA was not able to find the document that it was supposed to be. The CIA was not able to find the document that it was supposed to be.

CIA
25 JUL 1945

8

Logan

Ref. to 3. Was the translation compared with the draft or the letter as published?

Wright

9.

CAS.

Your attention is directed to Point 2 - notes 1 and 2. In accordance with the request the translation was compared with the draft.

Wright

Wright
DCA.

10.

VP. Agreed that the CIA could not find the document that it was supposed to be. The CIA was not able to find the document that it was supposed to be. The CIA was not able to find the document that it was supposed to be.

16 JUL 1945

MINUTES

UNCLASSIFIED - Page 2

TO : CA Sec.

1. We have no comment on the translation which is admirable.
2. We have no comment on the text except to say that the wisdom of Art. 4 is open to doubt.
3. We should like to say that our advice on a proposed decree may perhaps be more useful if it is sought before and not after the decree has appeared in the Gazzetta Ufficiale.

W. Z. HERRING

W. Z. HERRING,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

LEGAL SUB-COMMISSION
13 January 1945.

Legal

and you please then in check with the Bureau - a point to be made

W. Z. HERRING

CAS
24 JAN 1945

5.

- CAS
1. Your translation is still admirable.
 2. The decree promulgated in the G.U. varies from the draft submitted to us.
 3. The amendments and additions translated are at SA-44. Herring for H.C.

*Legal
25 Jan 45*

6.

*CA Cripps
I instructed C. White to prepare a*

more study

and then the sub-1 & 2 & 3

begin
and you please don't think with the Bureau - a person
appears to be involved

possibly the

CAS
24 JUL 1945

5

- CAS
- 1) your translation is still unacceptable.
 - 2) The dense promulgated in the 4-11 was from the
draft submitted to us
 - 3) The amendments and additions translated are at 3A-
4-4. However, 4-6a

begin
25 Jan 45

C2 Enigma
I instructed C1 to let C2 prepare a

begin staff
② When the 3rd Enigma Book
was inserted an APT with an appendix
③ The 4th was supposed to be for the
at the translation with the 4th which

All I got is a draft of the 4th
by inference (a) but says
nothing about (b)
begin I say I want a name on the
which subject Bureau it
25 Jan 45

TO : VP

The proposed decree is almost purely administrative; it affects certain minor amendments to the principal decrees, fills in certain gaps in the rules of procedure. None of which seem to be of any great importance except the extension of time.

All cases of time limits for the first four grades have been extended by 30 days to the end of January.

Art 6 extends the ordinary time limits by 3 months except for civil servants of the central government, in which case it is one month only.

Art 1 varies slightly the set up of the High Commission.

Art 2 varies slightly certain less important fascist crimes.

Art 3 directs the method of appointment of the Chairmen of certain Commissions.

Art 4 permits lesser punishment than dismissal in certain cases.

Art 5 provides for the Central Commission sitting in four divisions

Art 6 extends the time limit for the commencement of proceedings under DL 159 by 3 months (except for civil servants of the central Govt, in which case the extension is 1 month only)

Art 7 extends the time limit for conclusion of proceedings against the first four grades by 30 days to 29 Jan.

Art 8 extends the time limit for compulsory retirement of the first four grades by 30 days to 29 Jan.

Art 9 varies slightly details as to pensions of persons compulsorily retired.

Art 10 adds *Avvocati dello Stato* to those entitled to the advantages of being classed as irremovable.

Art 11 varies the date from which the time limits in certain cases shall run.

Art 12 varies slightly the responsibility for preparing cases to go before provincial commissions.

Art 13 requires those responsible for keeping professional registers to notify expiration commissions if they have in their possession sufficient evidence to justify proceedings.

Art 14 requires return of papers to the High Commission at the end of proceedings.

Art 15. date of commencement - day of publication except Art 7 - 30 Dec.

- Art 4 permits lesser punishment than dismissal in certain cases.
- Art 5 provides for the Central Commission sitting in four divisions
- Art 6 extends the time limit for the commencement of proceedings under DL 159 by 3 months (except for civil servants of the central Govt, in which case the extension is 1 month only)
- Art 7 extends the time limit for conclusion of proceedings against the first four grades by 30 days to 29 Jan.
- Art 8 extends the time limit for compulsory retirement of the first four grades by 30 days to 29 Jan.
- Art 9 varies slightly details as to pensions of persons compulsorily retired.
- Art 10 adds Avvocati dello Stato to those entitled to the advantages of being classed as irremovable.
- Art 11 varies the date from which the time limits in certain cases shall run.
- Art 12 varies slightly the responsibility for preparing cases to go before provincial commissions.
- Art 13 requires those responsible for keeping professional registers to notify expiration commissions if they have in their possession sufficient evidence to justify proceedings.
- Art 14 requires return of papers to the High Commission at the end of proceedings.
- Art 15 date of commencement. - day of publication, except Art 7 - 30 Dec.

CA Section
9 Jan 45

S.H. WHITE Lt Col

MINUTES

2

Double division - at - 14 and 15 - min 1 contains a summary 2417

The translation is not intended to be a literal phrase by phrase

completely unaltered the sense of the original

Please comments on the proposed

lower copy of translation is for your retention

SHW:ld

5 JAN 1945

TRANSLATION NO. 374

DLL 410 of 12 July 1945

Amendment of art 40 of DLL 159 of 27 July 1944, already amended by art 1 of DLL No. 2 of 4 Jan 1944 on sanctions against fascism.

Art 40 of DLL 159 of 27 July 1944, modified by art 1 of DLL No. 2 of 4 Jan 1945 shall be replaced by the following:

A High Commission for sanctions against fascism is hereby instituted to insure the operation of the present decree.

The High Commissioner shall be appointed by resolution of the Council of Ministers and shall be equal in rank for the duration of his office to magistrates of the judicial category of first grade.

He shall be assisted by commissioners in each branch of his jurisdiction.

The said Commissioners shall be appointed by the President of the Council of Ministers in conjunction with the Council of Ministers, upon the proposal of the High Commissioner for sanctions against fascism.

An adequate number of registrars and officials, to be requested by name, shall be assigned to the office of the High Commissioner and a group of the judicial police composed of the personnel of the Carabinieri, of Public Safety and of the Guard of Finance shall be placed at the disposal of this office. A secretariat headed by a secretary general, who can be chosen among persons not belonging to the State Administration, shall be instituted and called to work under the direct control of the High Commissioner. Likewise, persons not belonging to the administration may be assigned to the other offices.

the operation of the present decree.

The High Commissioner shall be appointed by resolution of the Council of Ministers and shall be equal in rank for the duration of his office to magistrates of the judicial category of first grade.

He shall be assisted by commissioners in each branch of his jurisdiction.

The said Commissioners shall be appointed by the President of the Council of Ministers in conjunction with the Council of Ministers, upon the proposal of the High Commissioner for sanctions against fascists.

An adequate number of magistrates and officials, to be requested by name, shall be assigned to the office of the High Commissioner and a group of the judicial police composed of the personnel of the Carabinieri, of Public Safety and of the Guard of Finance shall be placed at the disposal of this office. A secretariat headed by a secretary general, who can be chosen among persons not belonging to the State Administration, shall be instituted and called to work under the direct control of the High Commissioner. Likewise, persons not belonging to the Administration may be assigned to the other offices, in pursuance of Art 5 of D.L. No 236 of 3 October 1944.

The High Commissioner and the offices under him may request the collaboration of the judicial police, who will be required to execute their orders.

ART 2

The present decree shall become effective on the day following its publication in the Official Gazette of the Kingdom.

We order etc.

HEADQUARTERS-ALLIED COMMISSION

200 394

LEGAL SUB-COMMISSION

EMG/1945

AE/20.
5 AUG 45.

AO/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazette Ufficiale No. 90 of 28 July 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR
SUB-DIVISION OF
CONCERNED

1. This issue of Gazette Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a)
Civil Affairs(a) Legislative Decree of the Lieutenant General
No. 410 of 12 April 1945.

Modifying Art. 40 of Legislative Decree of the Lieutenant General No. 459 of 27 July 1944, previously amended by Art. 1 of Legislative Decree No. 2 of 4th January 1945, concerning sanctions against fascism.

(b)
Agriculture(b) Ministerial Decree of 21 March 1945.
Recognizing the exclusive rights for fishing
in Lake Trasimeno.(c)
Local Government
Finance(c) Ministerial Decree of 1 June 1945.
Approval of the list dividing the Communes of
Siena Province into five groups for the purpose of
bringing up to date the new land register.(d)
Industry
Finance(d) Ministerial Decree of 11 June 1945.
Validating the dismissals of personnel employed
by main office "Raffineria Oli Minerali" Company
Limited (R.O.M.S.A.) in Rome.(e) Ministerial Decree of 5 June 1945.
Return to Foreign of the Tribunale and the Procura
del Regno.

(a)
Civil Affairs

- (a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 410 of 12 April 1945.

Modifying Art. 40 of Legislative Decree of the Lieutenant General No. 159 of 27 July 1944, previously amended by Art. 1 of Legislative Decree No. 2 of 4th January 1945, concerning sanctions against fascists.

(b)
Agriculture

- (b) Ministerial Decree of 23 March 1945.
Recognizing the right to rights for fishing in Lake Trasimeno.

(c)
Local Government
Finance

- (c) Ministerial Decree of 1 June 1945.
Approval of the list dividing the Communes of Siena Province into five groups for the purpose of bringing up to date the new land register.

(d)
Industry
Finance

- (d) Ministerial Decree of 11 June 1945.
Validating the dismissals of personnel employed by main office "Raffineria Oil Minerali" Company Limited (R.O.M.S.A.) in Rome.

(f)
Finance

- (e) Ministerial Decree of 5 June 1945.
Return to Possession of the Tribunale and the Procura del Regno.

- (f) Ministerial Decree of 5 July 1945.
Suppression of the post of General Secretary in the administrative branch of the National Bank of Labour.

(g)
Finance

- (g) Ministerial Decree of 4 July 1945.
Authorizing the Bank of Naples to open a branch at Alberobello (Bari).

(h)
Commerce
Industry
Transportation
(i)
Zone Commissioner
Livorno Commune

- (h) Ministerial Decree of 14 July 1945.
Constitution of an Interministerial Commission for liquid combustibles, petrol and lubricants.
- (i) Ministerial Decree of 19 July 1945.
Appointing President of the Council of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Livorno and Piastole.

- (j) Ministerial Decree of 19 July 1945.
Appointing a President of the Council of the
Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of
Ascoli Piceno.
- (k) Ministerial Decree of 20 July 1945.
Modifying the list of industrial products
subject to declaration and freezing.

NOTE :- RCE, SCAGS and Sub-Commissions desiring that any of the
provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be
EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (x)
northern Provinces of AMG territory must file their
returns, giving reasons for such request, to the Local Sub-
Commission not later than 1700 hours, Monday, 13 August 1945.
The endorsement of the decrees appearing in this issue
will be published in the issue of G.U. appearing next after
the above date, returns received after this date will be
too late for action.

S. E. BREHNS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Conto corrente con la Posta

Anno 89° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 28 luglio 1945

EMERSON E MITIGATION PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - OFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-256 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
La Italia	L. 600	La Italia	L. 100
Un fascicolo	200	Un fascicolo	20
Un anno	600	Un anno	200
Un biennio	1.200	Un biennio	400
Un triennio	1.800	Un triennio	600
Un quadriennio	2.400	Un quadriennio	800
Un quinquennio	3.000	Un quinquennio	1.000
Un sestoquinquennio	3.600	Un sestoquinquennio	1.200
Un ottennio	4.200	Un ottennio	1.400
Un decennio	4.800	Un decennio	1.600
Un undecennio	5.400	Un undecennio	1.800
Un duodecennio	6.000	Un duodecennio	2.000
Un tridecennio	6.600	Un tridecennio	2.200
Un quattordicennio	7.200	Un quattordicennio	2.400
Un quindicennio	7.800	Un quindicennio	2.600
Un sedecennio	8.400	Un sedecennio	2.800
Un settedecennio	9.000	Un settedecennio	3.000
Un ottodecennio	9.600	Un ottodecennio	3.200
Un novendecennio	10.200	Un novendecennio	3.400
Un ventesennio	10.800	Un ventesennio	3.600
Un trentennio	11.400	Un trentennio	3.800
Un quarantennio	12.000	Un quarantennio	4.000
Un cinquantennio	12.600	Un cinquantennio	4.200
Un sessantennio	13.200	Un sessantennio	4.400
Un settantennio	13.800	Un settantennio	4.600
Un ottantennio	14.400	Un ottantennio	4.800
Un noventennio	15.000	Un noventennio	5.000
Un secolo	15.600	Un secolo	5.200

Per gli abbonamenti da inserirsi nella "Gazzetta Ufficiale", vedgersi le norme riportate nella tabella della parte seconda della "Gazzetta Ufficiale".

La "Gazzetta Ufficiale" è pubblicata in tutte le altre pubblicazioni ufficiali dello Stato in Italia, Via XX Settembre, 234, presso il Ministero delle Finanze, presso il Ministero della Giustizia, Via Firenze, 37, e presso le librerie, edicole, ed altri punti di vendita.

Le inserzioni nella "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ordinanze e decreti di Ministri e Sottosegretari di Stato. Pag. 1120

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 lu-
gio 1945, n. 410.
Modificazione dell'art. 40 del decreto legislativo luogo-
tenenziale 27 luglio 1944, n. 185, già modificato dall'art. 1
del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2,
sulle sanzioni contro il fascismo. Pag. 1131

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Tra-
simeo. Pag. 1132

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1945.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni
della provincia di Siena agli effetti delle verificazioni quin-
quennali per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni.
Pag. 1133

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento dei dipen-
denti della Raffineria Olii Minerali Società per Azioni
(R.O.M.S.A.) della sede di Roma. Pag. 1134

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.

Ritorno in sede del Tribunale della procura del Regno
di Foggia (Corte di appello di Bari). Pag. 1135

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1945.

Nomina del presidente delle giunte delle Camere di com-
mercio, industria ed agricoltura di Livorno e Pistoia. Pag. 1136

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1945.

Nomina del presidente della giunta della Camera di com-
mercio, industria ed agricoltura di Ascoli Piceno. Pag. 1137

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.

Modificazione dell'elenco dei prodotti industriali sotto-
posti al vincolo della denuncia e del blocco. Pag. 1138

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per quarri-
mento di Bologna di laurea. Pag. 1139

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso di re-
dibita concessa la nomina del presidente della giunta
della Camera di commercio, industria ed agricoltura di
Firenze. Pag. 1140

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Conferma
in carica del commissario della Società cooperativa
"Unione cooperativa italiani di economia e previdenza di
Scandiano e soci in Scandiano". Pag. 1141

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 1142
Modello dei titoli. Pag. 1143

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alpino.

Pag. 1144

CONTOGGI DI NUTRIZIONE	
ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI, ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA
In Italia: 1. 600 2. 250 3. 200 4. 200 5. 200 6. 200 7. 200 8. 200 9. 200 10. 200 11. 200 12. 200 13. 200 14. 200 15. 200 16. 200 17. 200 18. 200 19. 200 20. 200 21. 200 22. 200 23. 200 24. 200 25. 200 26. 200 27. 200 28. 200 29. 200 30. 200 31. 200 32. 200 33. 200 34. 200 35. 200 36. 200 37. 200 38. 200 39. 200 40. 200 41. 200 42. 200 43. 200 44. 200 45. 200 46. 200 47. 200 48. 200 49. 200 50. 200 51. 200 52. 200 53. 200 54. 200 55. 200 56. 200 57. 200 58. 200 59. 200 60. 200 61. 200 62. 200 63. 200 64. 200 65. 200 66. 200 67. 200 68. 200 69. 200 70. 200 71. 200 72. 200 73. 200 74. 200 75. 200 76. 200 77. 200 78. 200 79. 200 80. 200 81. 200 82. 200 83. 200 84. 200 85. 200 86. 200 87. 200 88. 200 89. 200 90. 200 91. 200 92. 200 93. 200 94. 200 95. 200 96. 200 97. 200 98. 200 99. 200 100. 200	In Italia: 1. 1000 2. 1000 3. 1000 4. 1000 5. 1000 6. 1000 7. 1000 8. 1000 9. 1000 10. 1000 11. 1000 12. 1000 13. 1000 14. 1000 15. 1000 16. 1000 17. 1000 18. 1000 19. 1000 20. 1000 21. 1000 22. 1000 23. 1000 24. 1000 25. 1000 26. 1000 27. 1000 28. 1000 29. 1000 30. 1000 31. 1000 32. 1000 33. 1000 34. 1000 35. 1000 36. 1000 37. 1000 38. 1000 39. 1000 40. 1000 41. 1000 42. 1000 43. 1000 44. 1000 45. 1000 46. 1000 47. 1000 48. 1000 49. 1000 50. 1000 51. 1000 52. 1000 53. 1000 54. 1000 55. 1000 56. 1000 57. 1000 58. 1000 59. 1000 60. 1000 61. 1000 62. 1000 63. 1000 64. 1000 65. 1000 66. 1000 67. 1000 68. 1000 69. 1000 70. 1000 71. 1000 72. 1000 73. 1000 74. 1000 75. 1000 76. 1000 77. 1000 78. 1000 79. 1000 80. 1000 81. 1000 82. 1000 83. 1000 84. 1000 85. 1000 86. 1000 87. 1000 88. 1000 89. 1000 90. 1000 91. 1000 92. 1000 93. 1000 94. 1000 95. 1000 96. 1000 97. 1000 98. 1000 99. 1000 100. 1000

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Domestici e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato. Pag. 110

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LEGGATENTENZIALE 10.10.1944, n. 310.

Modificazione dell'art. 48 del decreto legislativo Luogo-tenentiale 27 luglio 1944, n. 153, già modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 3, sulle sanzioni contro il fascismo. Pag. 113

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno. Pag. 114

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1945.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Siena agli effetti delle verificazioni quinquennali per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni. Pag. 115

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1945.

Convallata di provvedimenti di licenziamento dei dipendenti della Raffineria Olii Minerali Società per Azioni (R.O.M.S.A.) della sede di Roma. Pag. 116

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Ritorno in sede del Tribunale della procura del Regno di Foggia (Corte di appello di Bari). Pag. 117

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1945.

Suppressione della carica di segretario generale nella organizzazione amministrativa della Banca nazionale del lavoro. Pag. 118

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1945.

Autorizzazione al Banco di Napoli ad aprire una propria dipendenza in Alghero (Bari). Pag. 119

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1945.

Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti. Pag. 120

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1945.

Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Livorno e Pistoia. Pag. 121

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1945.

Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ascoli Piceno. Pag. 122

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1945.

Modificazione dell'elenco dei prodotti industriali sottoposti al vincolo della denunzia e del blocco. Pag. 123

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Offida per studenti montani di provincia di latina. Pag. 124

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso di rettificazione concernente la nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze. Pag. 125

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Conferma in carica del commissario della Società cooperativa L'Unione cooperativa Italia di consumo e previdenza di Scandicci, con sede in Scandicci. Pag. 126

Ministero del tesoro: Offida per ammontamento di buoni del Tesoro. Pag. 127

Medio dei titoli. Pag. 128

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 129

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE n. 8. 100. 1945.

Ministero delle finanze - Commissione concorsuale centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale di reddito agrario, dei coefficienti e delle aliquote per i Comuni della provincia di Perugia. Pag. 130

PRESIDENZA

Con decreto di ieri, dalla Sog. Alleanza Democ. il Parlamento ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di sottosegretario di Stato per:

la Stampa, Spettacolo e Turismo dall'Avv. Francesco Libermani;

il Teatro dall'on. avv. Enrico Molè,
in qualità di sostituto dall'on. avv. Danilo Vercellì,
e l'ultimo dall'avv. Cesare Garbelli;

to Marion Dallas, Carlo Pasquini,
to Marion Spreafico and prof. Giuseppe Montali.

¹ Lavori pubblicati dall'Autore, *Trattato di Agronomia*, *Agricoltura e Foreste* del prof. avv. Antonio

Ministeria, Comissiones e Laborios das toras dal prod.
 zionis Parissien;
 "Gravila" occupada dal mestrado deor. A lidoz mado,
 "Madrin" Tormozina;

Con successo: il 21 giugno del 5 luglio 1945 il Fascistamente Governò ha nominato il prof. Per-
sico il 1° Presidente del Consiglio del Ministero, Mi-
nistro Segretario di Stato per l'Interno e Ministro del
Interno per l'Adm. Italiana, ed ha nominato in pro-
posta del Presidente del Consiglio del Ministero:

1) Lavori pubblici, Ton, ing. Giuseppe Romito;
2) Agricoltura e Foreste, Favv, Fausto Giulio;
3) Trasporti, Il dott. Ugo La Malfa;
4) Poste e Telecomunicazioni, Favv, Mario Scotto;
5) Industria e il Commercio, Ton, prof. Giovanni
Corbelli,

¹ *Abstracts published*, 1961, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649,

1) Interno, 11 avv. Giuseppe Spagnoletti;
 la Gioielleria di Gastaldi, Via avv. Dante Veroni;
 nel Palazzo, il pred. Enrico Passera;
 2) Poetro, 10 avv. Giovanni Perducci;
 3) Tesoro (danti di guerra), avv. Pietro Mastella;
 4) Guerra, avv. Pompeo Colaninzi e il genero e
 figlio (Chattoli).

L. Lavenex pubbl. lib., l'avev. Giuseppe Rando;
l'Agricoltura e l'Industria, il prof. avv. Antonio Segno;
i Trasporti, l'ing. avv. Antonio Pefolet;
le Poste e le Telecomunicazioni, il dott. Mario
...ano;

L'Ingegneria e Commercio, l'avv. Enzo Sironi;
il Lavoro e la Previdenza sociale, l'avv. Giovanni
Assolmi;
l'Assistenza agli handicappati, l'avv. Mario Ferrara;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Laici, politici, Com. leg. Giuseppe Ruffini;
 l'Agricoltura e Foreste, l'avv. Eusebio Ruffini;
 i Trasporti, il dott. Ego La Malfa;
 le Poste e Telecomunicazioni, l'avv. Mario Scudato;
 l'Industria e il Commercio, l'on. prof. Giovanni
 Craxi;
 il Lavoro e la previdenza sociale, il sig. Gaetano
 De Biasi;
 l'Assistenza post-bellica, l'on. avv. Emilio Ruffini;
 l'Alimentazione, l'on. avv. Enrico Moe.
 Con decreto in data 28 giugno 1945 il Consiglio
 generale ha nominato, su proposta del Presidente del
 Consiglio dei Ministri, i sottosegretari di Stato per:
 a) Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'avv.
 Giuseppe Arpesi e il dott. Giorgio Amendola;
 gli Affari esteri, il dott. Eugenio Ruffini;
 gli Affari interni, il dott. Ego La Malfa;
 la Marina militare, il dott. Carlo Aruffini;
 la Marina mercantile, il sig. Angelo Coraci;
 l'Agricoltura e Foreste, il prof. avv. Antonio Segni;
 l'Industria e Commercio, l'avv. Eusebio Ruffini;
 il Lavoro e la previdenza sociale, il sig. Gaetano
 De Biasi;
 l'Assistenza post-bellica, l'avv. Emilio Ruffini;
 l'Alimentazione, l'avv. Luigi Renato Romano.
 Infine con decreto 5 luglio 1945 il Consiglio
 generale ha nominato, su proposta del Presidente del
 Consiglio dei Ministri, i sottosegretari di Stato per
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'avv.
 Giuseppe Arpesi e il dott. Giorgio Amendola;
 gli Affari esteri, il dott. Eugenio Ruffini;
 gli Affari interni, il dott. Ego La Malfa;
 la Marina militare, il dott. Carlo Aruffini;
 la Marina mercantile, il sig. Angelo Coraci;
 l'Agricoltura e Foreste, il prof. avv. Antonio Segni;
 l'Industria e Commercio, l'avv. Eusebio Ruffini;
 il Lavoro e la previdenza sociale, il sig. Gaetano
 De Biasi;
 l'Assistenza post-bellica, l'avv. Emilio Ruffini;
 l'Alimentazione, l'avv. Luigi Renato Romano.
 Con decreto in data 28 giugno 1945 il Consiglio
 generale ha nominato, su proposta del Presidente del
 Consiglio dei Ministri, i sottosegretari di Stato per:
 a) Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'avv.
 Giuseppe Arpesi e il dott. Giorgio Amendola;
 gli Affari esteri, il dott. Eugenio Ruffini;
 gli Affari interni, il dott. Ego La Malfa;
 la Marina militare, il dott. Carlo Aruffini;
 la Marina mercantile, il sig. Angelo Coraci;
 l'Agricoltura e Foreste, il prof. avv. Antonio Segni;
 l'Industria e Commercio, l'avv. Eusebio Ruffini;
 il Lavoro e la previdenza sociale, il sig. Gaetano
 De Biasi;
 l'Assistenza post-bellica, l'avv. Emilio Ruffini;
 l'Alimentazione, l'avv. Luigi Renato Romano.
 Infine con decreto 5 luglio 1945 il Consiglio
 generale ha nominato, su proposta del Presidente del
 Consiglio dei Ministri, i sottosegretari di Stato per
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'avv.
 Giuseppe Arpesi e il dott. Giorgio Amendola;
 gli Affari esteri, il dott. Eugenio Ruffini;
 gli Affari interni, il dott. Ego La Malfa;
 la Marina militare, il dott. Carlo Aruffini;
 la Marina mercantile, il sig. Angelo Coraci;
 l'Agricoltura e Foreste, il prof. avv. Antonio Segni;
 l'Industria e Commercio, l'avv. Eusebio Ruffini;
 il Lavoro e la previdenza sociale, il sig. Gaetano
 De Biasi;
 l'Assistenza post-bellica, l'avv. Emilio Ruffini;
 l'Alimentazione, l'avv. Luigi Renato Romano.

(111)

400

La proposta di legge entra in vigore il giorno stesso di quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

ordiniamo che il presente decreto, munito dei sigilli dello Stato, sia inserito nella Gazzetta ufficiale della legge e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regio dello Stato.

Walter A. Himm, 6601 E. Irving St., Suite 200, Irving, TX 75039

RESEARCH IN PROGRESS

Prima — Bosco — Nervi —
 De Gubern — Trogiani —
 Ruffi — Soccompi — Sordani
 — Tassi — De Cernusco —
 Cavallotti — Anselmo Ruffi —
 Fiorini — Gatti — La Motta
 — Sordani — Ghisotti — Ruffi
 Ruffi — Ruffi — Maffei

1971, p. 111, n. 100.

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

L. VINCENT

THE L. NOLLOUTUA E FROM THE

[illegible]

Alessia di Alessandria, 18 marzo 1953, n. 246.
Visto il decreto del Presidente di Consiglio (12 giugno 1950, n. 1462) 1046, 7°, col quale venne istituito in via Cassio la sezione Marittimi (vedere in merito il possesso del diritto esclusivo di pesca nel porto della città di Pisa da n. 4 a nord della ditta Fasta di Fasta n. 9 del 50 Fermano).

Considerato che, dall'esame della relativa documentazione, è risultato anzitutto l'esistenza del legittimo processo del prodotto diretto in allegato M. 1.001.1.01, con la seguente:

1. *Conduct a literature review*

© 2000 Blackwell Science Ltd

A conferma del sopralluogo deciso dal Profeta, il *«Lavorista»* del 22 giugno 1936, n. 1082, pag. 2, è riconosciuto il fatto della nuova Martini Casiter in viale dell'Industria.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Siena agli effetti delle verificazioni quinquennali per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni.

Vista dall'alto, l'2 del 1962, ultimo delle immagini con un aereo
entusiasta riprendi, appiccicato con il decollo 8 ottobre 1962.
E' l'1962.

Alto Port. 118 da ingrandimento per la costruzione di un nuovo edificio (prezzi approntati con R. decreto 501 del 1932).

Costa l'ultima tabella di rapporti (tabella in cinque parti) che i comitati della provincia di Savona, presieduta dall'arcivescovo di Genova, il cardinale Carlo Vergerio, hanno appena compilato per l'aggiornamento del nuovo catasto censuale.

Il temuto che tale ripartizione è stata fatta con il guardo alla subossione all'ipotesi di un'altra del Comandante.

È apparsa l'unico fascio di ripartizione del Co-
muni (e la provincia di Siena alla scuola di determinate
e tutti delle condizioni quinquennali, da eseguirsi
to degli uomini per rilevare ed accertare i comen-
ti con templari nel (foto N° 10, l'argomento per la
conservazione del nuovo escluso torrenza, approvato con
R. Decreto 8 dicembre 1928 n. 2524)

to enhance into and prosper upon (significant new) economic activity is encouraged if financial institutions provide

1) presente (verba) sono presenti alla Corte dei conti e pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali del Regno*.

III. Materials: Present

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Siena, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verifica.

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Inc.

1000

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

University of Toronto

Dr. Charles A. Bickel,
President
American College of Surgeons
Chicago, Illinois

Journal of Interpersonal Violence

United States and Canada

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

1) Alberto San Salvatore

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

1000

1) Giuseppe Cavallotti
2) Carlo Innocenzo Benvenuto
3) Carlo (in California)
4) Maurizio

100

Jeffrey C. Johnson, M.D., M.H.A., M.P.H., is the director of the Center for Health Systems Research and Analysis, the Center for Health Equity Promotion, and the Center for Health Equity Research at the University of Illinois at Chicago.

Table 1 Summary of the results of the regression analysis

1000

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

100

4. Measurement of Carbon

© 2000 Blackwell Science Ltd

112

$$\text{var}(\hat{\beta}) = (N\hat{\Sigma} + \hat{\Sigma})^{-1}$$

Carvalha di provvedimenti di licenziamento dei dipendenti della Raffineria (Oli Minerali) Società per Azioni P.O.M.S.A. della sede di Roma.

WINNING THE FINANCIAL

100% satisfaction guarantee

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ZILLI-MANTER

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The *Agrobacterium* strains were grown in YEA medium for 24 h at 28 °C. The cell concentration was adjusted to 10⁸ cells/ml. The cell suspension was then diluted to 10⁷, 10⁶, 10⁵, 10⁴, 10³, 10², 10¹, and 10⁰ cells/ml. The cell suspension was then inoculated into the plant tissue. The transformation efficiency was determined by the number of transformants per 10⁶ cells. The data were expressed as the mean ± SD of three independent experiments.

Visto l'art. 2 del decreto emanato il 5 ottobre 1943, n. 219, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, conseguentemente, tra l'altro, la cessazione del servizio dei dipendenti degli enti, rispetto ai quali lo Stato od un comunque partecipante alla formazione del capitale.

Visto il successivo art. 3, nei quali è disposto che i provvedimenti di cui al succitato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministero competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, lungotemendogli, in ottobre 1914, n. 249.

Ritornato che a 62504 azioni della Radneria Oil & Minerals Società per Azioni (R.O.M.S.A.), per un valore di L. 25.000.000, figurano nelle consistenze del patrimonio mobiliare dello Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo suddetto si applicano nel confronto del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle relative disposizioni.

Considerata che la Società rivelata ha proceduto al riconoscimento di dividendi (nel 1997) e di utili di so-

Divisione di Stato

- 1. Accoglienza
- 2. Ricezione
- 3. Ricezione
- 4. Ricezione

1000/1000 (10.000.000)

Il Ministro (10.000.000)

(1107)

Convalida di provvedimenti di licenziamento dei dipendenti della Raffineria (Oli Minerali) Società per Azioni (R.O.M.S.A.) della sede di Roma

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE

IL MINISTRO DELL'INTERIORE

PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del precedente governo della Repubblica Sociale Italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione del servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al succitato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, lungosessennale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritornato che a 62504 azioni della Raffineria (Oli Minerali) Società per Azioni (R.O.M.S.A.), per un valore di L. 25.000.000, furono nelle esistenze del Demanio immobiliare dello Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo suddetto si applicano nel confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle relative disposizioni;

Considerato che la Società predetta ha proceduto al licenziamento di dipendenti dei propri uffici di sede in Roma e che i licenziamenti furono determinati da apprezzamenti di esclusiva carattere aziendale, in relazione alla riduzione dell'attività operativa della Società;

Considerato che la situazione della Raffineria (Oli Minerali) Società per Azioni (R.O.M.S.A.) non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Decreto:

È approvata l'unità tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Siena allo scopo di determinare i nuclei delle circoscrizioni elettorali, da essere in tutti i Comuni per rilevare ed accertare i risultati elettorali contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1928, n. 2153.

I nuclei quinquennali di circoscrizione si intenzionano negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il Ministro: Pesenti

Roma, addì 1° giugno 1945

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Siena, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I

Prima verificazione: anno 1946.

Destatario di Stato

1. Radicondoli

Destatario di Provincie

2. Poggibonsi

3. San Gimignano

GRUPPO II

Prima verificazione: anno 1947.

Destatario di Stato

4. Radicondoli

5. San Gimignano del Mugello

6. Soriano

GRUPPO III

Prima verificazione: anno 1948.

Destatario di Ministero

7. San Gimignano d'Oro

8. Siena

9. Torricchia

10. Trequanda

11. Carignone d'Oro

12. Calci

13. Montepulciano

14. Pietra

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Lungo-
temario n. 5 settembre 1944, n. 202, concernente i ser-
vizi del Tribunale modulare.

Decreto.

Art. 4.

Sono riassegnati in ogni loro ufficio i preordinamenti
di funzionamento relativi, sotto l'impero del vecchio
governo della repubblica sociale italiana, della R. A.
n. 8, alla Ministero Società per Azioni (R. O. M. S. A.)
nel confronto dei dipendenti degli uffici della sede di
Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1945.

Il Ministro per le Riforme.

De Crescenzo.

Il Ministro per il Tesoro.

Squitti.

Il Ministro per l'Industria e il Commercio e il lavoro.

Giannini.

(1107)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Ritorno in sede del Tribunale della procura del Regno
di Foggia (Corte di appello di Bari).

IL GIUGIASTELLA
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

D'INTERESSA CON

I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il R. decreto legge 10 maggio 1943, n. 200.

Visto il R. decreto legge 13 marzo 1944, n. 78.

Decreto.

Art. 1.

I Tribunale di Foggia, la Procura del Regno presso
il Tribunale modulare, trasferiti temporaneamente nel
comune di Lucera, riformano, dalla data del presente
decreto, nel comune di Foggia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1945.

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1945.
Soppressione della carica di segretario generale nella
organizzazione amministrativa della Banca nazionale del
lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla
difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione
creditoria, modificato con il R. decreto 1938, n. 141,
il quale 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 944, e il R. de-
creto 1942, n. 1732.

Visto il decreto legislativo Longo-temario n. 14 del
febbraio 1944, n. 226, concernente la soppressione del
l'istituto per la difesa del risparmio e per l'esercizio
del credito ed i passaggi delle sue attribuzioni alla
collocazione Ministero del Tesoro.

Visto il decreto della Banca Nazionale del Lavoro,
emesso il 10 giugno 1944, n. 100, con cui sono state
applicate le disposizioni del Capo del Governo, Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, in data 18 agosto 1945
e successivamente modificate con decreto 21 dicembre
1946, n. 1041, e 21 agosto 1947.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri in data 8 agosto 1944, n. 100, con cui venne modificato
il Collegio commissario della Banca Nazionale del Lavoro
e il decreto legge 21 agosto 1945, n. 749.

Visto il decreto legislativo Longo-temario n. 12 del
febbraio 1944, n. 226.

Voluta la dichiarazione di detto Collegio in data
28 aprile 1945.

Decreto.

Art. 1.

Nella organizzazione amministrativa della Banca na-
zionale del lavoro è soppressa la carica di segretario
generale.

Art. 2.

Per effetto di tale disposizione, sono eliminate dallo
statuto della Banca stessa le parole:

alla lettera c) dell'art. 20: «del segretario gene-
rale»;

nel 1° comma dell'art. 25 e nell'art. 29: «al segre-
tario generale della Banca, o, in sua assenza»;

nel 1° comma dell'art. 35: «dal segretario gene-
rale», e nel 2° comma dello stesso articolo: «il se-
gretario generale, o, in caso di assenza di questo
ultimo»;

nel 1° comma dell'art. 45: «del segretario gene-
rale».

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 1 del decreto presidenziale
5 agosto 1944, con cui venne nominato il Collegio com-
missario della banca, alle parole «saranno aggregati

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1945.

Assunzione al Banco di Napoli ad avere una propria dipendenza in Alberobello (Bari).

IL MINISTERO PER LE REGIONI.

Visto il decreto 25 aprile 1945, approvato il 12 marzo 1945, n. 275, sulla riforma dell'ordinamento e sulla disciplina della funzione esecutiva, modificato con legge 7 marzo 1948, n. 343, 7 aprile 1948, n. 366, 20 giugno 1949, n. 1987, 8 dicembre 1942, n. 1762.

Visto il decreto legislativo 22 agosto 1945 (n. 14) 19 ottobre 1945, n. 256, concernente la soppressione (o l'assorbimento) per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni a la cura al Ministero del Tesoro.

Visto la domanda avanzata dal Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

Sentito l'Istituto di credito.

Decreti.

Il Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad assumere una propria dipendenza in Alberobello (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1945.

Il Ministro: Ruggieri.

(1053)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1945.

Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

IL MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO.

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, concernente la istituzione di una Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti e in riferimento al

Visto il decreto del Ministero per l'Industria, con numero 4840 del 28 aprile 1945, concernente la composizione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

Considerata la necessità di modificare la composizione della Commissione interministeriale.

Visto la delegazione delle Amministrazioni interessate.

Decreti.

Per l'Industria: Ruggieri.

La Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti è costituita come segue:

1. 1945. Ministro: Ruggieri, in rappresentanza del Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro, con delega.

2. 1945. Ministro: Ruggieri, in rappresentanza del Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro, con delega.

3. 1945. Ministro: Ruggieri, in rappresentanza del Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro, con delega.

Roma, addì 14 luglio 1945.

Il Ministro: Ruggieri.

(1054)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1945.

Nominazione dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Livorno e Pistoia.

IL MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO.

Decreti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO.

Visto il decreto legislativo 22 agosto 1945 (n. 14) 19 ottobre 1945, n. 256, concernente la soppressione (o l'assorbimento) per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni a la cura al Ministero del Tesoro.

Decreti.

La persona di cui appresso sarà nominata, al posto dell'attuale, del decreto legislativo 22 agosto 1945 (n. 14) 19 ottobre 1945, n. 256, concernente la soppressione (o l'assorbimento) per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni a la cura al Ministero del Tesoro.

Segue (Ruggieri), per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Livorno.

V. Ruggieri, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia.

Roma, addì 14 luglio 1945.

Il Ministro per l'Industria e Commercio: Ruggieri.

Decreti.

Il Ministro per l'Industria e Commercio: Ruggieri.

Decreti.

(115)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1945.

Nominazione del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO.

Decreto 1512, 9 luglio 1945.
Visto il decreto legislativo Longo numero 14 del
settembre 1944, n. 226, concernente la disciplina del
l'esportazione per la difesa del circolante e per l'insediamento
del credito ed il potenziamento delle zone agricole e la
costa al Ministero del Tesoro.
Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli
addebito di credito di diritto pubblico, con sede in Na-
poli.
Sentito l'Istituto di emissione.
Decreto.
Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pub-
blico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire una
propria dipendenza in Avversano (Bari).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.
Roma, 9 luglio 1945.

Il Ministro: Sottosegretario
(1453)
DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1945.
Costituzione della Commissione interministeriale per
combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
Visto l'art. 2 del 4. decreto legge 6 aprile 1944, n. 106,
concernente la istituzione di una Commissione Inter-
ministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lu-
brificanti;
Visto il decreto del Ministro per l'Industria, con
numero di lavoro del 28 aprile 1945, concernente la com-
posizione della Commissione interministeriale per i
combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti;
Considerata la necessità di assicurare la composizione
della Commissione interministeriale;
Visto le designazioni delle Autorità competenti (art. 26
del 4. decreto);
Decreto.
Letto e dato.

La Commissione interministeriale per i combustibili
liquidi, carburanti e lubrificanti è costituita come
segue:
1) L'onorevole Ivan Matteo, Sottosegretario di Stato
per l'Industria, presidente;
2) dott. ing. Gaetano Giovanni, in rappresentanza
del Ministero delle Riforme;
3) l'onorevole Giovanni di Porto Sottosegretario Giovinetti,
in rappresentanza del Ministero della Marina, Direzione
generale della marina mercantile;
4) dott. ing. Gaetano Ruggiero, in rappresentanza
del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

Decreto 1512, 9 luglio 1945.
Visto il decreto legislativo Longo numero 14 del
settembre 1944, n. 226, concernente la disciplina del
l'esportazione per la difesa del circolante e per l'insediamento
del credito ed il potenziamento delle zone agricole e la
costa al Ministero del Tesoro.
Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli
addebito di credito di diritto pubblico, con sede in Na-
poli.
Sentito l'Istituto di emissione.
Decreto.
Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pub-
blico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire una
propria dipendenza in Avversano (Bari).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.
Roma, 9 luglio 1945.

Il Ministro: Sottosegretario
(1453)
DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1945.
Costituzione della Commissione interministeriale per
combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
Visto l'art. 2 del 4. decreto legge 6 aprile 1944, n. 106,
concernente la istituzione di una Commissione Inter-
ministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lu-
brificanti;
Visto il decreto del Ministro per l'Industria, con
numero di lavoro del 28 aprile 1945, concernente la com-
posizione della Commissione interministeriale per i
combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti;
Considerata la necessità di assicurare la composizione
della Commissione interministeriale;
Visto le designazioni delle Autorità competenti (art. 26
del 4. decreto);
Decreto.
Letto e dato.

La Commissione interministeriale per i combustibili
liquidi, carburanti e lubrificanti è costituita come
segue:
1) L'onorevole Ivan Matteo, Sottosegretario di Stato
per l'Industria, presidente;
2) dott. ing. Gaetano Giovanni, in rappresentanza
del Ministero delle Riforme;
3) l'onorevole Giovanni di Porto Sottosegretario Giovinetti,
in rappresentanza del Ministero della Marina, Direzione
generale della marina mercantile;
4) dott. ing. Gaetano Ruggiero, in rappresentanza
del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

Decreti:

Ling. Olimpico Multilingua è pubblicato, al sena del l'art. 3 del decreto legislativo emanato il 21 settembre 1944 n. 215, presidente della giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Asolo, Plesno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia.

Roma, addì 10 luglio 1945.

Il Ministro per l'Industria e Commercio

Giuseppe

Il Ministro per l'Agricoltura e Foreste

Giuseppe

(1114)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.

Modificazione dell'elenco dei prodotti industriali sottoposti al vincolo della denanzza e del blocco.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto legge 27 dicembre 1940, n. 1725, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il proprio decreto 21 ottobre 1944, concernente la denanzza e il blocco dei prodotti industriali;

Visti i propri decreti 12 dicembre 1944, 6 marzo, 20 maggio e 7 giugno 1945, con i quali è stato modificato l'elenco dei prodotti industriali sottoposti alla vincolata distribuzione;

Considerata la opportunità di modificare l'elenco dei prodotti industriali soggetti alla vincolata distribuzione e di restituire alcuni di tali prodotti al libero commercio;

Decreta:

Art. 1.

Ai prodotti soggetti al vincolo della denanzza e del blocco stabiliti con decreto Ministeriale 21 ottobre 1944, 6 marzo, 20 maggio e 7 giugno 1945, è aggiunto il prodotto seguente:

Chiodi.

Art. 2.

I prodotti sopraelencati sono sottoposti alla disciplina prevista dal citato decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 e restituiti al libero commercio.

Metalli ferrosi fusi e fusi, acciai speciali per uso civile e militare.

Metalli non ferrosi: ottone, stagno, nichel.

Essenze: estratti nelle sole essenze di abete, le quali, oltre a contenere gli elementi essenziali per l'uso

Rea, soggetto al vincolo della vincolata distribuzione, il legname in piedi nelle due zone della Calabria liberata alla Forza Armata Britannica e Americana, non che il legno compensato.

Materie elettriche: accumulatori, batterie, conduttori di rame e di alluminio, lampadine elettriche, motori elettrici, motori, generatori portatili, luci, radio, trasformatori, fili e cavi.

Se non si ottiene, Rea, non soggetta a qualsiasi altra disposizione che ne disciplini la produzione e la distribuzione per un periodo di tempo superiore.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1945.

Il Ministro: Giuseppe

(1191)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Dimia per smarrimento di diploma di laurea.

La dott. Maria Zucchi, laureata in Lettere, alla Università di Roma, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere conseguito presso la stessa Università di Roma nel 1940.

Se la dott. Zucchi si accorge per gli effetti dell'art. 90, se- stato approvato dal R. decreto 1 gennaio 1945, n. 180, che, dando, gli esecutori, possessori del diploma smarrito a con- scianza della legge universitaria di Roma.

(1121)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di refutazione concernente la nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze.

Nel decreto Ministeriale del 12 giugno 1945, concernente la nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 28 giugno 1945, pag. 52, colonna 2, linea 15, del decreto stesso, la lista di nomi, Francesco Benigni, della legazione a Parigi, viene cancellata.

(1120)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Stato ed otto di loro. Rimane però soggetto a quel-
l'altro. Il deposito che ne discende la produzione
e la distribuzione per noi diversi da quelli industriali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno succe-
ssivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1944

Il Ministro: Giuseppe

(1101)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Difesa per smarrimento di diploma di laurea

La Sign. Maria Zoni, in forza di Viceret, nata a Roma il
24 settembre 1917, ha dichiarato di aver smarrito il proprio
diploma di laurea in Lettere conseguito presso la Regia Uni-
versità di Roma nel 1944.

Se ne dà notizia al n. 10 per gli effetti dell'art. 50, se-
condo l'autorità del 12 dicembre 1944 e 1945, data
della sua consegna, del diploma smarrito a con-
ferma del Regio Ministero di Roma.

(1121)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica concernente la nomina del presidente
della giunta della Camera di commercio, industria ed
agricoltura di Firenze.

Nel decreto Ministeriale del 20 giugno 1945, concernente
la nomina del presidente della giunta della Camera di com-
mercio, industria ed agricoltura di Firenze, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 24 giugno 1945, pag. 64, colonna 4,
riga 15, del terzo verso, al rigo 15, invece di "Erasmo
Bianchi", deve leggersi "Erasmo Bianchi".

(1129)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferma in carica del commissario della Società Anoni-
ma "Unione cooperativa Italia di consumo e provi-
denza di Scandicci", con sede in Scandicci.

Con decreto del Ministero per il Lavoro e la Previdenza
sociale in data 16 luglio 1945, sono stati approvati i propositi
presentati in data 16 febbraio e 19 aprile 1945, e in con-
ferma dell'incarico di commissario della Società Anoni-
ma "Unione cooperativa Italia di consumo e provvidenza di Scan-
dicci", con sede in Scandicci, il sig. Vincenzo Vignani.

(1119)

Roma, addì 19 luglio 1945
Il Ministro per l'Industria e Commercio
Giuseppe

(1114)

MODIFICATO MINISTERIALI 20 luglio 1945
Modificazione dell'elenco dei prodotti industriali sotto-
posti al vincolo della denuncia e del blocco.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO E IL LAVORO
Visto il R. decreto legge 27 dicembre 1940, n. 1728,
sulla disciplina della distribuzione e dei consumi, dei
prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il proprio decreto 21 ottobre 1944, concernente
la denuncia e il blocco dei prodotti industriali;

Visti i propri decreti 12 dicembre 1944, 5 marzo,
20 maggio e 7 giugno 1945, con i quali è stato modi-
ficato l'elenco dei prodotti industriali sottoposti alla
denuncia e al blocco;

Considerata la opportunità di modificare l'elenco dei
prodotti industriali soggetti alla denuncia, disciplina e
di restituire alcuni di tali prodotti al libero consumo;

Decreta:

Art. 1.

Ai prodotti soggetti al vincolo della denuncia e del
blocco stabiliti con decreti Ministeriali 21 ottobre
12 dicembre 1944, 6 marzo, 20 maggio e 7 giugno 1945,
e aggiunto il prodotto seguente:

Chiodi.

Art. 2.

I prodotti appresso elencati sono sottratti alla di-
sciplina prevista dal decreto Ministeriale 21 ot-
tobre 1944 e restano al libero consumo:

Metalli ferrosi: fili e fili, nonché speciali per mac-
chine e utensili.

Metalli non ferrosi: ottone, bronzo, alluminio.

Legature: travi nelle sole uscite di Abeto, la-
vare, piani e caviglie di diametro medio non inferiore
a cm. 15;

Legature: legno, delle dimensioni seguenti (massimo):
tavole, tavole, (massimo, ecc.) della spessore da mm. 20
in sopra;

Travi delle dimensioni seguenti (massimo):
tavole e segate di sezione non inferiore di cm. 15 x 15;

Travi delle dimensioni seguenti (massimo):
tavole e segate di sezione non inferiore di cm. 7 x 7;

Chiodi della dimensione seguente di qualsiasi sezione
e lunghezza.

Dilemma per smaltimento di rifiuti del tesoro

Author's address: *Department of Mathematics, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL 60607, USA*

[illegible][illegible][illegible]

Journal of Management Inquiry 18(4)

University of California, Berkeley

[illegible][illegible]

to, l'ingegner Giovanni G. B. Ursino, lo stesso a
per conto dell'Ente Cassa degli Affari Civili del
Governo Militare Aereo, con un contratto ordinato alla
la decisa continuata nel suddetto ordinario alla
Radio Editoriale n. 76 del 20 giugno 1945, con la
giungere ad allora per la forza ed effetto di legge nel ter-
ritorio soggetto al Governo Militare Aereo a partire
dall'entrata in città il Prefetto di classe non fosse più sog-
getto, così mentre si procuravano al Governo Militare
Aereo, ricevuto dal Governo Militare Aereo che
l'unità del paese si muoveva nella *Gazzetta Ufficiale*.

1000

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

14. *Journal of the American Statistical Association*, 93(463), 1089-1092.

1997

Foto che il 12, decreto legge 19 aprile 1944, n. 142, è stato escluso dalle esentazioni nelle Provvisorie soggettive al Governo Militare. Allettò subito al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Savenna, Firenze, Pisa, Livorno e Ancona con ordinanza n. 1 del Governo Militare. Allettò pubblicata nel supplemento, collegio alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 51 del 25 aprile 1945.

Urbino, pertanto, alla Provincia di Perugia e delega alle disposizioni della ordinanza di cui al precedente ordinato. Lo, Perugia, li 18 corrente, in nome e per conto dell'Ufficio Capo degli Affari Civili del Governo Militare Albano, ordino che il decreto autodenunciato sopra menzionato ed effetto di legge in ogni Provincia di questo Regno soggetto al Governo Militare Albano, situata al nord della linea che divide i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pisa, Livorno ed Ancona a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Albano una copia del presente ordinato, della *Provincia Urbino*, tutti i bisognanti provvisori del suddetto decreto avranno tuttavia inizio nel summozionato territorio a partire dalla data del presente 1945.

Prevalence 2004/2005: 10.1%

100

100

la stampa e per non aver l'illusione di un'opera finita. Ma non si può non avere l'illusione di un'opera finita. Ma non si può non avere l'illusione di un'opera finita.

Journal of Management Education 32(1)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

III - IV

INDICE DEI MESI

DI MARZO E APRILE 1945

LA LIBRERIA DELLO STATO

ha in vendita il

**" NUOVO DIZIONARIO DEI COMUNI
E FRAZIONI DI COMUNE "**

16^a Edizione con aggiunto l'elenco dei Comuni
raggruppati per regioni e per province

Prezzo di vendita Lire 300

(Pagine 414 e copertina - formato 17x24 - grammi 565)

Declassified E.O. 12356 Section 2.3/NND No. 785016

0086

III - IV

INDICE DEI MESI

DI MARZO E APRILE 1945

LA LIBRERIA DELLO STATO

ha in vendita il

**" NUOVO DIZIONARIO DEI COMUNI
E FRAZIONI DI COMUNE "**

16^a Edizione con aggiunte l'elenco dei Comuni
raggruppati per regioni e per province

Prezzo di vendita Lire 300

(Pagine 414 e copertina - formato 17 x 24 - grammi 665)

Inviare le richieste alla

LIBRERIA DELLO STATO (Ufficio Commerciale)

ROMA A. D. - Piazza Giuseppe Verdi - ROMA A. D.

5415

0087

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

INDICE PER MATERIE

Numero della Circolare		Numero della Circolare
Accademie.	Alto Commissariato per i reduci.	20
Decreto Legislativo Lasciando in vigore il decreto 1943, n. 55. Attribuzione della disposizione dell'art. 3 del D. Accademia del settembre 1943, n. 1022, che esclude l'impiego del volontario per i presidenti e i direttori delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze letterarie ed arti.	Alto Commissariato per la Sardegna.	20
Avvertimenti sanitari.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1943. Nomina del dottore della Consulta militare, istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna.	20
Decreto legislativo Lasciando in vigore il decreto 1943, n. 109. Modificazioni al D. Accademia del 14 febbraio 1943, n. 155, in materia di accreditamenti medici egali.	Alto Commissariato per la Sicilia.	42
Accordi internazionali. — Vedi: Trattati o Convenzioni internazionali.	Decreto legislativo Lasciando in vigore il decreto 1943, n. 50. Modificazioni alla costituzione della Corte di Cassazione istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia.	42
Acquedotti. — Vedi: Fiumi e Prezzi.	Amnistia, indulto e condono.	42
Africa italiana. — Vedi: Colonie.	Decreto legislativo Lasciando in vigore il decreto 1943, n. 50. Modificazioni alla costituzione della Corte di Cassazione istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia.	42
Agenti consolari stranieri.	Amnistia, indulto e condono.	42
Conferenze di stampa.	Decreto legislativo Lasciando in vigore il decreto 1943, n. 50. Modificazioni alla costituzione della Corte di Cassazione istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia.	42
Agenti di cambio. — Vedi: Fiumi e Prezzi.	Apparecchi radio.	42
Alberghi, pensioni e locande.	Decreto Ministeriale 14 aprile 1943. Attribuzione del decreto Ministeriale 14 aprile 1943, relativo alla disciplina della produzione e della vendita degli apparecchi radio (televisori) per uso civile.	42
Decreto Ministeriale 14 febbraio 1943. Sostituzione dell'amministratore straordinario della Compagnia Immobiliare Alberghi, A.r.l. (ex S.r.l.) (C.I.A.A.C.) (Decreto legislativo Lasciando in vigore il decreto 1943, n. 109). Trasferimento in ordine alla disciplina dei ricambi e delle pensioni.	Assicurazioni d'incendio. — Vedi: Marina militare.	42
Decreto legislativo Lasciando in vigore il decreto 1943, n. 115. Disposizioni degli immobili destinati al uso alberghi.	Assicurazioni obbligatorie.	42
Alimentazione. — Vedi anche: Alto Commissariato per l'alimentazione.	Decreto legislativo Lasciando in vigore il decreto 1943, n. 30. Disposizioni del regolamento di disciplina degli alimenti per la famiglia e la scuola.	42
Decreto dell'Alto Commissariato per l'alimentazione 14 marzo 1943. Nomina dei commissari liquidatori degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione approvati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1943.	Assicurazioni sociali.	42
Alto Commissariato per l'alimentazione.	Decreto legislativo Lasciando in vigore il decreto 1943, n. 30. Assicurazioni sociali dei lavoratori italiani (che prima si era data alla dipendenza delle forze armate operanti nel territorio italiano).	42
Decreto Ministeriale 14 marzo 1943. Autorizzazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione ad esigere i servizi e le condizioni presso i produttori.	Decreto legislativo Lasciando in vigore il decreto 1943, n. 155. Attribuzione della tutela dei diritti dei lavoratori per la liquidazione delle indennità dovute per anni di servizio agli operai degli stabilimenti di guerra della Sicilia e di loro successori, diritti e salari del contri stato, diritto all'istituto Nazionale per l'assicurazione dei diritti degli operai.	42
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1943. Nomina dell'avv. Luigi Enrico Salomone a vice commissario dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.	Assistenza e beneficenza. — Vedi anche: Fiumi e Prezzi.	42

Alto Commissariato per la Sardegna

Atto Comunesorato per la Sicilia.

Amputation, limbic system

Assign d'unburco. Voffe. Marfisch militare.

Assicurazioni obbligatorie.

^a Available online 22 March 2011.

Assistenza e beneficenza. Vedi anche: elti
case sociali

A. swartzii (L.) Bernini

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI. — Del
 1900. Pubblicazione in febbraio 1945. Numero dei
 soci combattenti dell'Associazione Nazionale com-
 battenti.

Valerianella capitata,

Accord) internationali.
Vedi anche Trattato di Am-

Acqueduct, *Vol. 1: Introduction, Present*

Avec illustrations de Victor C. Vaughan et

Agent: cnr-sodar@uic.edu

Agenti di cambio. Vedi: Banco valute.

Alberghini, personal e telefonate.

Alimentazione. — Vedi anche: *Altre informazioni*
vedi per informazioni

Atto Consumatori per l'alimentazione

Toritorio del "Seminario dei Conoscitori dei Ministri"
4. aprile 1945. Dopo gli anni trascorsi in carcere,
libertà della famiglia, il coniugato ha deciso di
r. Al. Comunità, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949.

21	per l'esercizio finanziario 1944-45	21	Borse valori.
22	Decreto Ministeriale 31 marzo 1945. Stato di provi-	22	Decreto Ministeriale 20 novembre 1944. Nomina di
23	sione della spesa del Ministero dell'Aeronautica per	23	rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nel
24	l'esercizio finanziario 1944-45	24	Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la
25	Decreto Ministeriale 31 marzo 1945. Stato di provi-	25	Borsa valori di Roma.
26	sione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici	26	Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944. Nomina di rap-
27	per l'esercizio finanziario 1944-45	27	presentanti dell'Amministrazione finanziaria nel
28		28	Comitato direttivo degli agenti di cambio presso
29		29	la Borsa valori di Napoli.
30		30	Decreto Ministeriale 8 marzo 1945. Revisione della no-
31		31	mina del sig. Ubaldo Collini fu Aurelio a rappresen-
32		32	tare di agente di cambio presso la Borsa valori di
33		33	Roma.
34		34	Decreto Ministeriale 10 marzo 1945. Aumento del no-
35		35	mero dei posti degli agenti di cambio della Borsa
36		36	valori di Palermo.
37		37	Buoni del tesoro. — Vedi: « Debito pubblico ».
38		38	Buoni postali fruttiferi. — Vedi: « Cassa di poste
39		39	e prestiti » e « Poste, telegrafi e telefoni ».
40		40	Caccia.
41		41	Decreto Ministeriale 25 marzo 1945. Termini di apertu-
42		42	ra e chiusura per la caccia alla quaglia e alla
43		43	torre.
44		44	Cambiali.
45		45	Decreto Ministeriale 27 marzo 1945. Esenzione alle
46		46	imprese di produzione di materiale cartografico e
47		47	balneamento delle disposizioni relative al graduale
48		48	pagamento di passività cartolarie.
49		49	Camera dei deputati.
50		50	Verbo della Camera.
51		51	Camera di commercio.
52		52	Decreto Ministeriale 24 febbraio 1945. Nomina dei
53		53	presidenti delle Camere di commercio di commercio,
54		54	industria e agricoltura di Benevento, Cagliari, La-
55		55	torina, Napoli, Nuoro e Sassari.
56		56	Decreto Ministeriale 24 febbraio 1945. Nomina dei pro-
57		57	sidenti delle Camere di commercio di commercio,
58		58	industria e agricoltura di Avellino, Bari, Pescara,
59		59	Potenza, Roma e Taranto.
60		60	Decreto Ministeriale 25 marzo 1945. Nomina dei pro-
61		61	sidenti delle Camere di commercio di commercio,
62		62	industria e agricoltura di Salerno.
63		63	Decreto Ministeriale 25 marzo 1945. Sostituzione del
64		64	presidente della giunta della Camera di commercio
65		65	di industria e agricoltura di Roma.
66		66	Decreto Ministeriale 3 aprile 1945. Nomina dei presi-
67		67	denti delle giunte delle Camere di commercio, indus-
68		68	tria e agricoltura di Brindisi, Campobasso, Chieti,
69		69	Frosinone, Isernia, Reggio Calabria, Taranto e Vi-
70		70	terbo.

71	della Banca cooperativa Lariana di Terzaghi (interesse	71	Restiamo. — Vedi: « Importazioni ed esporta-
72	in liquidazione contata).	72	zioni ».
73	Rotondità delle obbligazioni delle cartelle e degli	73	Bilancio dello Stato e di aziende autonome sta-
74	altri titoli emessi per il rimborso e per conferimento	74	tali. — Vedi: anche: « Opere pubbliche ».
75	di premi n. 4. Istituto Italiano di credito fondiario	75	Decreto legislativo l'ingegneriale 21 dicembre 1944.
76	in Roma. Elenco delle cartelle sottoposte nel	76	n. 152. Approvazione degli statuti di previsione del-
77	giorni 12 a 17, 19 a 22 e 24 febbraio 1945 e rimborso	77	l'entrata e della spesa dei singoli Ministeri e dei
78	bil dal 1° aprile 1945 (Supplemento).	78	bilanci delle Amministrazioni autonome per l'eser-
79	Decreto Ministeriale 11 marzo 1945. Sostituzione del	79	cizio finanziario 1944-45.
80	commissario straordinario dell'Istituto di credito	80	Decreto legislativo l'ingegneriale 29 gennaio 1945.
81	delle Casse di risparmio italiane.	81	n. 64. Proroga dei termini per la presentazione del
82	Decreto Ministeriale 28 marzo 1945. Conferma e no-	82	rendiconto generale dello Stato e degli statuti di pre-
83	mina dei sindaci dell'Istituto federale di credito	83	visione dell'entrata e di quelli della spesa dei co-
84	agrario per l'Italia Centrale con sede in Roma.	84	versi Ministeri.
85	Decreto Ministeriale 19 marzo 1945. Nomina del com-	85	Decreto legislativo l'ingegneriale 3° marzo 1945.
86	missario liquidatore della Federazione nazionale	86	n. 68. Stato di previsione della spesa per il corrente
87	delle Banche popolari.	87	esercizio, del nuovo Ministero dell'Italia occupata,
88	Decreto Ministeriale 20 marzo 1945. Sostituzione del	88	istituto con il decreto l'ingegneriale 23 dicem-
89	commissario liquidatore e di un membro del Consi-	89	bre 1944 n. 256.
90	glio di sorveglianza della Banca Augusto Fabrizi	90	Decreto legislativo l'ingegneriale 11 marzo 1945.
91	con sede in Roma.	91	n. 78. Variazioni agli statuti di previsione della spesa
92	Decreto Ministeriale 20 marzo 1945. Sostituzione del	92	di alcuni Ministeri nonché 56 alcuni bilanci di
93	liquidatore della Banca Libanese, società anonima	93	Ateneo autonomo per l'esercizio finanziario 1944-45.
94	con sede in Lancia (Agrigento).	94	Decreto l'ingegneriale 12 marzo 1945 n. 84. Quinta
95	Decreto Ministeriale 6 aprile 1945. Sostituzione del	95	previdenza del fondo di riserva per le spese im-
96	commissario straordinario dell'Istituto di credito	96	previate dell'esercizio finanziario 1944-45.
97	delle Casse di risparmio italiane.	97	Decreto l'ingegneriale 13 marzo 1945 n. 95. Sesta
98		98	previdenza del fondo di riserva per le spese im-
99		99	previate dell'esercizio finanziario 1944-45.
100		100	Decreto legislativo l'ingegneriale 12 marzo 1945.
101		101	n. 106. Variazioni agli statuti di previsione dell'at-
102		102	teato ed a quelli della spesa di alcuni Ministeri
103		103	concernenti ad alcuni bilanci di aziende autonome per
104		104	l'esercizio finanziario 1944-45.
105		105	Decreto legislativo l'ingegneriale 30 marzo 1945.
106		106	n. 111. Istanza di una Commissione per studiare
107		107	e proporre la riforma dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3 (NN) No. 785016

Numero
della
GazzettaNumero
della
Gazzetta**Canapa.**

Decreto Ministeriale 15 marzo 1943. (Principi della ripresa della coltivazione ai prodotti) per il biennio 1943.

Cantine sperimentali.

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1943. Sostituzione del Consiglio di amministrazione della Cantina sperimentale di Valeroli e nomina del commissario straordinario.

Carabinieri Reali. — Vede: «Conoscenza o «Conoscenza».**Carbone vegetale.** — Vede: «Pirana».**Cartine e imbotti per sigarette.**

Decreto Ministeriale 29 febbraio 1943. Valutazione della qualità di vendita al pubblico delle cartine e imbotti per sigarette.

Casa Reale.

Avviso di Corte. (Rivoluzione, in addizionali collettive, di S. R. il signor dott. Pietro Valagrande, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Papa).

Avviso di Corte. (Rivoluzione, in addizionali collettive, di S. R. Valagrande, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Papa).

Avviso di Corte. (Rivoluzione, in addizionali collettive, di S. R. Valagrande, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Papa).

Casa religiosa. — Vede: «Associazioni religiose».**Casellario giudiziale.**

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1943. Disposizioni per l'ordinamento del servizio del casellario giudiziale del Regno.

Cassa depositi e prestiti. — Vede: «Enti».

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1943. Disposizioni per l'ordinamento del servizio del casellario giudiziale del Regno.

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1943. Disposizioni per l'ordinamento del servizio del casellario giudiziale del Regno.

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1943. Disposizioni per l'ordinamento del servizio del casellario giudiziale del Regno.

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1943. Disposizioni per l'ordinamento del servizio del casellario giudiziale del Regno.

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1943. Disposizioni per l'ordinamento del servizio del casellario giudiziale del Regno.

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1943. Disposizioni per l'ordinamento del servizio del casellario giudiziale del Regno.

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1943. Disposizioni per l'ordinamento del servizio del casellario giudiziale del Regno.

Decreto Ministeriale 15 gennaio 1943. Disposizioni per l'ordinamento del servizio del casellario giudiziale del Regno.

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1943. Conferma in carica e sostituzione del presidente della Cassa rurale ed artigiana di Rieti (Cassa).

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

[illegible]

[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero della Circolazione

Numero della Circolazione

Elettorato politico

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 febbraio 1945 n. 25. Assunzione da parte dello Stato delle spese per la compilazione delle liste elettorali nei Comuni.
Rimando del decreto del Ministro per l'Interno per la soppressione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1943 per la formazione della lista elettorale e per la determinazione della nuova data di scadenza dei termini stessi.

Energia elettrica. — Vedi: « Forze ».

Impi. — Vedi anche: « Concorrenza (agricola) » e « Impiegati e salariati dello Stato ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945 n. 48. Soppressione dell'Ente stampa.
Decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945. Sciolgimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Val d'Aosta » nazionale per le esperienze di architettura rurale e nomina del commissario straordinario.
Decreto Ministeriale 7 ottobre 1944. Nomina del commissario straordinario dell'Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana.

Decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945 n. 98. Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di un mutuo di lire 26 milioni all'Ente autonomo « Volturno » di Napoli.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente Distribuzione Bottini.
Decreto Ministeriale 21 marzo 1945. Nomina dell'amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione della Libia.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1945. Ristituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente centrale italiano.

ENTI LOCALI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945 n. 68. Nuove norme per la nomina e l'abolizione delle giunte organiche del personale degli Enti locali.

ENTI NAZIONALI. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 1945. Sciolgimento degli organi deliberativi dell'Ente nazionale per le Tre Venezie e nomina del commissario straordinario.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scolastica del lavoro.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1945. Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Ente Nazionale Industrie Chimiche (E.N.I.C.).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1945. Nomina del vice commissario dell'Ente Nazionale Industrie Chimiche (E.N.I.C.).

Nomina del commissario per l'Ente nazionale assicurazioni agenti e rappresentanti di commercio.
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale di addestramento al lavoro industriale.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1945. Sostituzione di un componente il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per la Libia.

Fascio littorio

Decreto Ministeriale 21 marzo 1945. Soppressione del Fascio littorio dai palazzi dei notabili.

Fascisti. — Vedi: « Dedecorizzazione ».

Federazioni. — Vedi: « Banche e Istituti di credito » e « Condi di risparmio » e « Concorrenza (agricola) ».

Ferrovie. — Vedi anche: « Azimuto ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945 n. 151. Aumento delle tariffe dei trasporti al per sone e al corso sulle ferrovie dello Stato e sulle ferrovie, tranne estrinseche e linee di navigazione interna concesse all'industria privata allacciata in servizio continuo con le ferrovie dello Stato.

Decreto Ministeriale 12 aprile 1945. Aumento delle tariffe dei trasporti di cose sulle ferrovie, tranne estrinseche e linee di navigazione interna concesse all'industria privata allacciata in servizio continuo con le ferrovie dello Stato.

FERRAMENTI CONCESSI ALL'INDUSTRIA PRIVATA.

Decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945 n. 60. Dispositivi relativi alle concessioni di ferramenti all'industria privata.

FERROVIE DELLO STATO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944 n. 196. Modifica dell'art. 27 dello Statuto sulla composizione necessaria del personale delle ferrovie dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 marzo 1945 n. 134. Norme per la soppressione della carriera del personale delle ferrovie dello Stato.

Decreto Ministeriale 9 aprile 1945. Sanzioni per tentativi di scioperi di lavoro sulle ferrovie dello Stato.

Flammiferi.

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1945. Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei flammiferi.

Filati. — Vedi: « Perna ».

Finanza locale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945 n. 61. Provvedimenti in materia di finanza locale.

Fondazioni.

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 gennaio 1945. Sciolgimento del Consiglio di amministrazione della « Fondazione dell'Arma dei carabinieri (italiani) » e nomina del commissario straordinario.

Decreto legislativo Luogotenenziale 17 gennaio 1945. Sciolgimento del Consiglio di amministrazione della « Fondazione Principi di Piemonte » e nomina del commissario straordinario.

Fondo di solidarietà nazionale. — Vedi: « Assicurazioni e beneficenza ».

Forze armate dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 10 gennaio 1945 n. 104. Provvedimenti in materia di militari delle Forze armate dello Stato.

Famiglie bisognose di militari alle armi.

Franchelli — Velli, Poste, Integrati e bol-
soni.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																																																																								

Journal of Agricultural Economics, 1990, 115, 269-280

Magistratura — Verkeersrechtshandelingen, gedingen

Marina militare.	—	Sped. in abb. post.	—	Post. 100/100
Ufficio Stes.				

avvenuto legislativo ha riconosciuto 48. annuati 1942
a. 20. primario, fino a (dal 1941) dopo la cessazione
della scuola di guerra, della vittoria delle dispo-
sizioni sindacali, nell'art. 18 del testo unico dell'
assemblea dei deputati della Repubblica italiana
e della Repubblica Italiana, con il 1. gennaio 1942
e la data di nascita di un anno intero (valutazione)
del 1. gennaio 1942, che riguarda i giorni in cui
sono i giorni di lavoro.

[illegible]

scritto: *Indicazioni per l'abbigliamento*, n. 47, 1967, edito dal "Giornale degli artisti" (Milano), edito da *Persepolis* (1973) *Finis nationis*, approvato con R. decreto 15.11.1970, n. 1752, a successive modifiche.

sempre legislative. Ungherese, Teodoro, 1984, 11-63. Modificazioni all'ordinamento del C.F.I.M. e al suo stato giuridico dei sovietici della Pagine 1984.

secondo Agostino Presbiteriale, lo febbraio 1966, in 125. Riforma del Consiglio superiore di giustizia, secondo l'assegnamento in marzo 1965. Radiazione del titolo del cavaliere, annullato nelle Spazio di massa, marcadito restituito per collegio. Riforma 1966.

[illegible][illegible]Material: cablogation. — *Vedre: Camille*

Decreto del Presidente del Consiglio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per la concessione dell'impiego pubblico, secondo la Tabella.

[illegible]

ISTITUTO DI RI RITISSIANI - Decreti Ministeriali
5. agosto 1942. Permettere gli depositi in conto dei
secoli di lavoro per il Istituto di ammissione
ISTITUTO NAZIONALE - Decreti Ministeriali, 24.10.1942
no 1942. Convalida di provvedimenti di lavoro
decisi il personale dell'Istituto nazionale per gli
studi e la ricerca, eccetto nel risultato della
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Voti (1942)
sistema industriale - movimento e lavoro.

STUDIO COOPERATIVE ITALIANO - Finanziamento
da parte dell'Istituto per l'Africa Italiana, dell'Un-
ità, dell'Amministrazione di Territorio dell'Unione Italiana
ISTITUTO DI CREDITO AGRICOLE ITALIANE DI PIÙ
BANCARELLA - Venti e Cinquecento al cento
per la soluzione dei problemi.

SETTILIO NAZIONALE ITALIA - SOCIETÀ NAZIONALE
DESCRIZIONE: Miniprestazioni in denaro (100). Approvazione
di alcune tariffe di vendita in corso sulla vita: abbasso
particolarmente all'azienda (100). Società del Tesoro
d'investimenti (100). Prestazioni dell'istituto nazionale
della previdenza (100).

SCHEFFÉ SUPPLEMENT TO SANTA - AGRICULTURE - 1980

ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO
conferisce il premio 1985
straordinario dell'Istituto Mobiliare
Italiano (I.M.I.)

(istruzione. — Voli. — Compagno.

302

«L'Espresso» Manifestazione 27 aprile 1991. Nociare per la vita e quella della protezione e della riforestazione delle zone deforestate all'isola d'Elba, novembre 1992.

100

espresso. Modulatore il dicembre 1944 - Modifica per
la corrispondenza agli archivi della serie prima
d'ingresso al primo studio con documenti per-
sonali (non classificabili in novembre 1944, in 44, 7)
rimanendo inesplicitamente in fase all'ini-
zio del corso di studio.

generator. = Vedic + Sanskrit + Indic + Indian

auto e laboratori.

servizio legislativo legislativo e federale (1990-1991). Il presidente di una Commissione centrale e di una Commissione regionale per il servizio di controllo e per l'assistenza amministrativa del lavoro (1991-1992) e per l'assistenza e consulenza del lavoro (1992-1993).

preghiere, iroschi, iroci
 con i loro accostamenti e la risonanza dei mari;

Publication Information

© 2000 Blackwell Science Ltd

Numero della Circolazione	Numero dalla Circolazione	Contenuto	Numero dalla Circolazione
		Minerali e miniere. — Vedi anche: « Arrendo ». 666. Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto n. 2070 del 1927, n. 1443.	
		Ministeri e Uffici dipendenti. — Vedi anche: « Comandi ».	
		MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI. — Decreto legislativo Longobardi n. 25, 1945, n. 45. Facoltà al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni di affidare la gestione dei servizi in servizio dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, indipendentemente dalla iscrizione delle imprese nell'elenco nazionale.	
		MINISTERO DELL'INDUSTRIA (COMMERIO) E LA VITA. — Avviso di pubblica.	
		MINISTERO DELL'ITALIA OCCUPATA. — Decreto legislativo Longobardi n. 25, 1945, n. 73. Attribuzioni e ordinamenti del Ministero dell'Italia occupata.	
		Decreto Longobardi n. 25, 1945, n. 140. Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata.	
		Ministero di grazia e giustizia. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».	
		Monasteri. — Vedi: « Associazioni religiose ».	
		Monopoli.	
		Decreto Ministeriale 25 gennaio 1945. Determinazione della misura della spesa di adeguazione del sale da consumi a prezzi speciali.	
		Decreto Ministeriale 12 marzo 1945. Variazioni alla tariffa di riscatto dei tabacchi dal tabacco.	
		Decreto Ministeriale 12 marzo 1945. Variazioni alla tariffa dei tabacchi da consumi allo Stato della Chiesa del Vaticano.	
		Decreto Ministeriale 12 marzo 1945. Variazioni alla tariffa dei tabacchi da consumi alle navi per piuma di biondo.	
		Monti di credito su pegno.	
		Decreto Ministeriale 19 febbraio 1945. Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri (Provincia).	
		Decreto Ministeriale 19 febbraio 1945. Conferma in carica del sindaco del Monte di credito su pegno di Aversa (Caltabriz).	
		Decreto Ministeriale 19 febbraio 1945. Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Foggia.	
		Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Acquafredda.	
		Decreto Ministeriale 12 marzo 1945. Nomina del consigliere di amministrazione del Monte di credito su pegno di Rieti.	
		Decreto Ministeriale 6 aprile 1945. Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Pietra (Roma).	
		Musei. — Vedi: « Gallerie e Musei ».	
		Magliati e invalidi di guerra. — Vedi: « Associazioni ».	
		Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.	
		Decreto Longobardi n. 25, 1945, n. 154. Sostituzione del commissario dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.	
		Opera nazionale protezione maternità ed infanzia.	
		Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a vendere un anno di sua proprietà in Misera.	
		Opere pubbliche.	
		Decreto legislativo Longobardi n. 25, 1945, n. 110. Autorizzazioni di spesa per le riparazioni e sostituzioni di opere esistenti, per il completamento di opere per il pronto soccorso e per l'incendio.	
		Ora legale.	
		Decreto legislativo Longobardi n. 25, 1945, n. 92. Anticipazione di mezzogiorno minuto primo del mese annuale a partire dalle ore due del 2 aprile 1945.	
		Ordinamento giudiziario.	
		Decreto Longobardi n. 25, 1945, n. 30. Elezione del Consiglio giudiziario centrale del Ministero di grazia e giustizia.	
		Decreto legislativo Longobardi n. 25, 1945, n. 89. Collocamento fuori del ruolo organico della magistratura dei magistrati incaricati delle funzioni di capo della Pubblica.	
		Decreto legislativo Longobardi n. 25, 1945, n. 114. Soppressione della Commissione centrale prevista dall'art. 230 dell'ordinamento giudiziario.	
		Decreto legislativo Longobardi n. 25, 1945, n. 142. Istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collusione con i tedeschi (Suppl. 1945).	
		Pane. — Vedi: « Uffici ».	
		Parrocchie.	
		Decreto Longobardi n. 25, 1945, n. 175. Riconferma, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista in Pozzallo (Mazara).	
		Decreto Longobardi n. 25, 1945, n. 178. Riconferma, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Lira in Portofino (Napoli).	
		Decreto Longobardi n. 25, 1945, n. 179. Riconferma, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine nella chiesa dell'Ave Maria in Marsa (Napoli).	
		Decreto Longobardi n. 25, 1945, n. 181. Riconferma, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Santo Cuore Eucaristico in Capri (Napoli).	
		Decreto Longobardi n. 25, 1945, n. 182. Riconferma, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Lira in Portofino (Napoli).	

29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Autonizzazione all'ipotesi concorrente per la protezione della materialità e dell'identità a rendere un credito di cui proprietà in Mosca Opere pubbliche. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Ora legale. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Ordinamento giudiziario. Decreto Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941, n. 115. Autonomia di spesa per le riparazioni e sostanzialmente al opere superiori per il completamento di opere per il pronto soccorso e per i mezzi di difesa. Decreto legislativo Longobardiano in data 1941,																																																																							

[illegible]

Scritto e parlato
 Il nostro fotogiornalista 22 agosto 1943, a 500 chilometri dall'arrivo nell'entroterra della capitale, della postinvidia di Santa Maria delle Grazie, in provincia di Salerno, l'ultima del cammino di Badaracco, Muro di Calabria.
 Il re Carlo Emanuele è l'ultimo 1943, a 12 chilometri, agli effetti della capitale della postinvidia di Santa Maria delle Grazie, in provincia di Salerno, l'ultima del cammino di Badaracco, Muro di Calabria.

Seconda Libreria specializzata in musica 1942 n. 126 - Milano -
 abbonamento 400.000 lire all'anno, alla consegna della
 parte completa della *Massa Vocale del Donizetti*
 in vendita alla *Libreria* di Milano. Vm
 1942/1

Trasullo (Longobardizzazione) 9 marzo 1945, n. 141. Rinvio scaturito agli effetti civili della abrogazione della parrocchia di San Giulio in località Carluccio, 1962, sentenza di Napoleone Povo di Giulio Martin.

Decreto. L'incostituzionalità è stata dichiarata con sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, 15 marzo 1963, n. 122. (Riv. Giur. Siciliana, 1963, 102).

Lecco, L'Espresso, 14 marzo 1965, n. 123. Ricco-
scinamente, agli effetti civili della cessione della
parrocchia di Santa Maria di Loro, nel comune
di Tricignano Vercellese.

Passivité cambiale. — Vente à l'étranger de

Pasta, — Yedi, e Concutti, A e Paganò)

Foco peculiar. — *Vediz* e *Zemboana* ill. sopra-
tranne, col. 1.

Pensionati. — Valori rappresentati e salariati dello Stato.

Pensioni ed assegni. — Veli anche: « Assistenza
voci: obbligatorie »

Il primo Consiglio comunale fu formato il 25 febbraio 1945. Composizione della Commissione per l'ordine del giorno contro i sovversivismo di massa di bambini e di donne. Provvidenza adottata dal consiglio alla fine della polizia ordinaria per la sicurezza nazionale e una speciale ed ai quattro anni del 1945.

Passioni di guerra

Il decreto legislativo fu promulgato il 15 febbraio 1945.

Prüfung

Fattore di tutto questo è l'eco

Petrol. — Vedi *analoghi*: *Chloride*.

Decreto Legislativo Longobardico 15 marzo 1945
n. 126
Costituzione del Comitato Italiano per il
C.I.P.

Patria. — Ved.: Ved., e l'origine è

Ponte, telegrammi e telefoni. — Vedi anche: Azioni
dei, i Ministri (delle costituzioni).

Il nuovo Municipalità 25 novembre 1944. Tariffa etc.
Stazioni con la Città del Vaticano

Accordo Ministeriale del marzo 1965. Tariffe di Abbonamento per le più interessanti uscite a per 60 lire annue. In deroga dagli abbonamenti principali Supplemento.

Scienze. Ministero 16 marzo 1945. Incontro con
alcune delle tutele a carattere della rete telefonica
urbana della città di Roma. Napoli, Egitto, Peru-
gia e Firenze.

Table 1. Comparison of the estimated and observed values of the parameters of the model.

n. 139). Mi dispiacciono alcuni articoli di n. 7 del Foglio
benedetto sopra il 4 aprile 1965, in cui vengono in
contrapposizione la competenza del Consiglio di Am-
ministrazione della banca o delle telecomunicazioni
con il 626, basandosi erroneamente sul fatto che 1964,

a. 181. Abrogazione del R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 100, riguardante la temporanea assunzione al servizio del Regno di Stato per le donne, i telegrafisti e le telegrafiste comunicanti del potere e della forza, spediti al direttore generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di amministrazione della posta e telegrafica.

Decreto ingegneriale 30 febbraio 1964 n. 437. Rigo
violetto dalla versione fotocolorata, proveniente dalla serie
azioni della ricerca ed attività sociali e cultura
fig. 20

Il secondo Ministero è in marzo 1945: l'oltranzismo della sinistra dell'agelo converge al ribellarsi dalle carte valori postali.

Decreto inaugurabile 15 aprile 1945: nomina del direttore generale della posta e delle telecomunicazioni.

Ministero del
Interno
Ministero del
Tribunale di Palermo 1913. Biblioteca del

Durante l'anno corrente, 2 marzo 1945, n. 144. Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi approvato con il decreto 8 marzo 1923 n. 541.

Pezzi. — Valtì anche le valti del signor comente.

7) **Sc:** **Piccoli del papà e della pasta**

risultato del provvedimento di prezzi n. 8 del 14 marzo 1945 riguardante la revisione della tariffa di energia elettrica.

Bisultato del provvedimento prezzi è, a fine 20 marzo 1946, riguardante la revisione dei prezzi degli

Mauro interviene e dalla legge di Provenienza delle
Piemonte. Ministri e da marzo 1967. Presi delle bar-
habilitato da 2000000 di lire. Al centro: il

Ripartito su accordo di produzione 1982
Ripartito del provvedimento prezzi n. 10 del 27 mar-
zo 1984, 75 lire/decina in revisione delle tariffe degli
acrobati 221

Finanziamento del provvedimento prezzi n. 31 del 4 aprile 1946, riguardante il prezzo delle materie grasse.

La Camera delle disposizioni contenute nella circolare n. 2 del 14 aprile 1945 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità, trasporti, telefono, radiotelevisori).

Il assunto del provvedimento preso il 17 del 15 aprile 1945, riguardante il prezzo della colla d'ossa e del grasso d'ossa.

l'insuccesso del provvedimento preso il 14 del 18 aprile 1960, elevando i prezzi degli zolli grasse e i loro ram, del sistema del Riatt o testati di crinale.

Declassified E.O. 12356 Section 2.3/NND No. 785016

Numero della Circolare

Numero della Circolare

Prodotti dolcificanti

Decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 marzo 1945, riguardante il controllo di qualità, quantità e vendita di prodotti dolcificanti.

Prodotti serici. - Vedi: Seta.

Province. - Vedi: Comuni e provincie.

Pubblica sicurezza.

Decreto Legislativo 12 febbraio 1945, n. 112, concernente la costituzione dell'amministrazione di pubblica sicurezza ai prefetti, ai questori e ai commissari di pubblica sicurezza.

Decreto Legislativo 12 gennaio 1945, n. 125, Norme transitorie per la costituzione al grado 3° (commissario capo) dei funzionari di pubblica sicurezza.

Radio comunicazioni. - Vedi anche: Apparecchi radio.

Decreto Ministeriale 22 gennaio 1945, concernente l'ordinamento della Società Radio Analfabeti Italia (R.A.I.).

Decreto legislativo 12 gennaio 1945, n. 125, Abrogazione di norme concernenti l'ordine degli allievi nelle radio-scuole.

Reddito dominicale. - Vedi: Catastro e servizi locali rurali.**Reduci di guerra.** - Vedi: Alto Commissariato per i reduci e i Cooperatori.**Registro italiano navale.**

Decreto Legislativo 28 dicembre 1943, concernente l'ordinamento della Squadra in utilità, Pagine da 100 a 1000, concernenti l'ordinamento del Registro Italiano Navale.

Requisizioni. - Vedi: Antisociali.**Revisori dei conti.**

Decreto Ministeriale 29 febbraio 1945, concernente l'ordinamento per la revisione a posteriori del conto.

Ricevitorie e agenzie postali e telegrafiche.

Vedi: Poste, telegrafici e telefonici.

Richiamati o trattenuti alle armi. - Vedi: Esercito armato dello Stato.**Ricompense al valor militare.**

Ricompense al valor militare.

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Sali. - Vedi: Monopoli.

Sanità pubblica. - Vedi anche: Assistenti sanitari.

Decreto Legislativo 12 marzo 1945, n. 126, concernente la costituzione dell'amministrazione di sanità pubblica, in particolare per la costituzione del personale dell'istituto di sanità pubblica.

Decreto Legislativo 12 gennaio 1945, n. 125, Norme transitorie per la costituzione dell'amministrazione di sanità pubblica.

Sanzioni. - Vedi: Delitti/reati.**Sapone da bucato.** - Vedi anche: Pigiama.

Decreto Legislativo 12 gennaio 1945, n. 125, Norme transitorie per la costituzione dell'amministrazione di sanità pubblica.

Sardegna. - Vedi: Alto Commissariato per la Sardegna.**Sicilia.** - Vedi: Alto Commissariato per la Sicilia.**Segale.**

Decreto Ministeriale 12 marzo 1945, concernente l'ordinamento della segale, in particolare per la costituzione dell'amministrazione di sanità pubblica.

Segretari comunali.

Decreto Ministeriale 12 marzo 1945, concernente l'ordinamento della segreteria comunale.

Sequestro (sottrazione) di aziende industriali e commerciali esercitate da audit di Stati nemici. - Vedi: Aziende industriali e commerciali esercitate da audit di Stati nemici.**Seta.**

Decreto Ministeriale 22 marzo 1945, concernente l'ordinamento della seta, in particolare per la costituzione dell'amministrazione di sanità pubblica.

Spalti.

Vedi: Architettura.

Società. - Vedi anche: Cooperazione, e gruppi di esperti ed esperti. - Radio comunicazioni.

Decreto Ministeriale 12 febbraio 1945, concernente l'ordinamento della Società Radio Analfabeti Italia (R.A.I.).

Decreto del Presidente del Consiglio del Ministero 20 gennaio 1945, concernente l'ordinamento della Società Radio Analfabeti Italia (R.A.I.).

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1945, concernente l'ordinamento della Società Radio Analfabeti Italia (R.A.I.).

Decreto del Presidente del Consiglio del Ministero 20 gennaio 1945, concernente l'ordinamento della Società Radio Analfabeti Italia (R.A.I.).

[illegible]

[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 101–107

[illegible]

Etichette per sigarette. - Venti. - Cartaio in fabbrica.

Ufficio del registro

Tuesday, February 10

temente l'argomento. In Italia, a marzo 1995, il 48 per cento degli italiani ha risposto di sì alle proposte di legge in materia di introduzione della sterilizzazione di alcune categorie di malati psichiatrici, contro il 40 per cento di chi ha risposto di no.

1990

Il presente regolamento è stato emanato il numero 140 del 1990, con la data del 1990, e ha come oggetto l'articolo 10 del presente regolamento.

Unki tami eradi: - Tadi chala kathi
kathinathu.

colletti, — Venti e Pisto, Genova, Giulio Storti e
Marino militare.

Unico distributore esclusivo, lacine e pasta.
Vedi: Consiglia

L'idea originale dell'alto concetto d'Italia.

[illegible]

Journal of Management Inquiry 20(4)

Environ Biol Fish (2008) 81:429–436
 © Springer 2008. Published online 12 September 2008
 DOI 10.1007/s10641-008-9426-2

brezzato, l'aggiungimento, nel febbraio 1963, di un altro
municipio alla Regione, l'annessione di Riva San Vito
alla dolosa e disprezzata, fu un'operazione
condotta, non, come si dice, "sottobanco".

U.S.A.R.A.
Vedite le Delegazioni Italiane
in Franchigia con le Nazionali

Valori postali. — Venti. — Poste, telegraf. ecc. —

Synonymy. *Stellaria* (L.) Link. = *Asplenium* (L.) Link.

Table 1. *Vegetation types in Poudre Canyon*

Doctrina Militar, 6. octubre 1945. (Pérez de Arce) 2015.
428.423 e. 14309431.

11

A cura del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'Interno, in collaborazione
con il Ministero della Pubblica Istruzione
e del Ministero della Sanità.

S. 11-16
parere, del Presidente del Consiglio, dal Ministro
di Agricoltura, del Ministero delle
Finanze, del Ministero della
Giustizia, del Ministero dell'Interno e del
Ministero della Sanità.

[illegible]

Spese dello Stato, Venti Bilancio dello Stato 1906-1907

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 109–116

state: — Italy is back with a major industrial

standard deviation

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

Therapy. Fluoxetine was given to both children 100 mg b.i.d. for 10 weeks. The child with depression also received 10 mg of clonidine b.i.d. for 10 weeks. The child with anxiety disorder received 10 mg of clonidine b.i.d. for 10 weeks.

Source: *World Bank* (2000) and *World Bank* (2001).

Sassidi, V. 1994. Famiglie benedette di ulivastelle marine.

Abstract—The purpose of this study was to determine the effect of a 10-week training program on the heart rate (HR) and energy expenditure (EE) of sedentary, middle-aged women. The subjects were randomly assigned to a control group (CON) and an exercise group (EX). The EX group performed a 10-week training program consisting of three sessions per week of aerobic exercise. The HR and EE were measured at baseline and at the end of the 10-week training program. The EX group showed a significant decrease in HR and a significant increase in EE compared to the CON group. The results of this study suggest that a 10-week training program can improve the cardiovascular fitness and energy expenditure of sedentary, middle-aged women.

Giuseppe M. (presentando la *Pedatura* 1964). Siamo a dispo-
nibilità per la risoluzione delle controversie
che potranno sorgere tra coltivatori e contadini
in merito alla valutazione dei latticini per l'as-
sessmento della coltivazione di Lado.
del 1964 (presentando la *Pedatura* 1964). Ma
dopo questa delle prime per i coltivatori della
del regolamento per la coltivazione di Lado.

Index. — *Voir* l'Appendice en fin de l'ouvrage.

Total concentration available

percentuale degli studenti laureati in medicina è pari al 2,5%. Mediamente, alla laurea del 1980, c'erano 100 laureati in medicina per ogni 100 laureati in ingegneria, mentre oggi sono 100 laureati in medicina per ogni 10 laureati in ingegneria.

Telecommunication: Video, Postnet, Telexnet, e-mail

[illegible]

1. 108. **Alimento della carne di bovino alla Salsina di vino rosso e all'olio d'oliva.** 1984.

Female

Parameter	Value	Parameter	Value
α	0.05	β	0.05
γ	0.05	δ	0.05
ϵ	0.05	ζ	0.05
η	0.05	θ	0.05
ι	0.05	κ	0.05
λ	0.05	μ	0.05
ν	0.05	ξ	0.05
$\omicron$	0.05	π	0.05
ρ	0.05	σ	0.05
τ	0.05	υ	0.05
ϕ	0.05	χ	0.05
ψ	0.05	ω	0.05
φ	0.05	δ	0.05
ζ	0.05	η	0.05
ϵ	0.05	θ	0.05
δ	0.05	ι	0.05
γ	0.05	κ	0.05
β	0.05	λ	0.05
α	0.05	μ	0.05
ν	0.05	ξ	0.05
$\omicron$	0.05	π	0.05
ρ	0.05	σ	0.05
τ	0.05	υ	0.05
ϕ	0.05	χ	0.05
ψ	0.05	ω	0.05
φ	0.05	δ	0.05
ζ	0.05	η	0.05
ϵ	0.05	θ	0.05
δ	0.05	ι	0.05
γ	0.05	κ	0.05
β	0.05	λ	0.05
α	0.05	μ	0.05
ν	0.05	ξ	0.05
$\omicron$	0.05	π	0.05
ρ	0.05	σ	0.05
τ	0.05	υ	0.05
ϕ	0.05	χ	0.05
ψ	0.05	ω	0.05
φ	0.05	δ	0.05
ζ	0.05	η	0.05
ϵ	0.05	θ	0.05
δ	0.05	ι	0.05
γ	0.05	κ	0.05
β	0.05	λ	0.05
α	0.05	μ	0.05
ν	0.05	ξ	0.05
$\omicron$	0.05	π	0.05
ρ	0.05	σ	0.05
τ	0.05	υ	0.05
ϕ	0.05	χ	0.05
ψ	0.05	ω	0.05
φ	0.05	δ	0.05
ζ	0.05	η	0.05
ϵ	0.05	θ	0.05
δ	0.05	ι	0.05
γ	0.05	κ	0.05
β	0.05	λ	0.05
α	0.05	μ	0.05
ν	0.05	ξ	0.05
$\omicron$	0.05	π	0.05
ρ	0.05	σ	0.05
τ	0.05	υ	0.05
ϕ	0.05	χ	0.05
ψ	0.05	ω	0.05
φ	0.05	δ	0.05
ζ	0.05	η	0.05
ϵ	0.05	θ	0.05
δ	0.05	ι	0.05
γ	0.05	κ	0.05
β	0.05	λ	0.05
α	0.05	μ	0.05
ν	0.05	ξ	0.05
$\omicron$	0.05	π	0.05
ρ	0.05	σ	0.05
τ	0.05	υ	0.05
ϕ	0.05	χ	0.05
ψ	0.05	ω	0.05
φ	0.05	δ	0.05
ζ	0.05	η	0.05
ϵ	0.05	θ	0.05
δ	0.05	ι	0.05
γ	0.05	κ	0.05

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1944 e di quelli del 1945 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° gennaio al 30 aprile 1947.

[illegible]

PUBBLICAZIONI DELLA LIBRERIA DELLO STATO

MESSE IN VENDITA NEI MESI DI MARZO E APRILE 1945

Libro	Scelta
2354	Disposizioni in materia di suppellettili dirette Istruzioni e Relazione ministeriale. Decreto legislativo. Litografia nazionale 19 45-lug 1944 n. 304. 1945. Pagine 142 e cop. form. 14,5 x 20,5. nr. 150
2355	Provvedimenti in materia di finanza locale. Decreto legislativo 1.10.1944 n. 224-5 marzo 1944 n. 62. 1945. Pagine 38. form. 14,5 x 20,5. nr. 60
2356	Protezione razionamento mensile nella arrociata delle committenze dovute a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PUBBLICAZIONI DELLA LIBRERIA DELLO STATO

MESSE IN VENDITA NEI MESI DI MARZO E APRILE 1946

[illegible]

involve the richest

LIBRERIA DELLO STATO
UFFICIO COMMERCIALE
ROMA A. D. - PIAZZA G. Verdi, 10

STAVANSKY, RUTH. 1905. Tattvato. *Madhyama* dadasa. *Madhyama* dadasa.

Translation

DF/E/13/CA

CASE 6A

The President of the Council of Ministers
Paris, January 11, 1943

13 February 1943

Dear Admiral,

I refer to your letter of January 9th (DF/13/O.A.) about
the legislative decree of January 10th, 1943, n. 2, bearing the complementary
regulations of the operation law.

I deeply regret that the Allied Commission didn't have the possibility
of expressing its opinion on the modifications made to the ori-
ginal text, which was communicated to you. I want to tell you that this is
only due to the circumstances that such modifications were made by the Council
of Ministers while examining the draft of the regulation.

The decree having been approved - all the ministers gave their assent -
we didn't think of consulting the Allied Commission again before ordering its
publication. It seemed that the above mentioned modifications were not im-
portant enough to be submitted to a particular examination of the Allied organs,

for that concerns art. 1 of the decree, the regulation relative to the
exercise of the functions of High Commissioner when the charge is vacant, has
been determined by article 3 of laws of a contingent character. On the other
hand, the solution adopted, while it has a temporary character, doesn't substan-
tially alter the system of the pre-existent law. The regulation in question
doesn't create a new organ, for those who are to collaborate with the High
Commissioner when he is in charge are to substitute him. The hypothesis of the
vacancy of the charge, not unlike that of absence or that of impossibility for
the titular to fulfill his post, is therefore regulated by the normal prin-
ciple by which the inferior organ fulfills the functions of the superior organ
in case its titular should be missing. The perfect parity in which are the
deputy commissioners made it necessary that these functions should be entrusted
to them as a body, under the guidance of a President. A proof of this, I want
to point out to you that, according to the law, the High Commissariat institu-
tionally depends from the President of the Council of Ministers.

Trusting that you will be satisfied by these explanations, I remain, my
dear Admiral,

Sincerely yours,

B. L. BONHOMME

Admiral Henry G. Stone
Chief Commissioner of the Allied Commission
a. m. e.

E.C. DIST - 14 Feb 43

Action: C A Sec

INFO: Chief Commr

Ex. Commr

5416



Roma, 16 FEB 1945

FEB 17 1945

6A

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*

Mio caro Ammiraglio,

mi riferisco alla Sua lettera del 25 gennaio scorso (DF/5-13/C.A.), riguardante il decreto legislativo 4 gennaio 1945, n.2, recante norme integrative delle disposizioni legislative sulla epurazione.

E' per me motivo del più vivo rincrescimento il fatto che la Commissione Alleata non abbia avuto la possibilità di esprimere il suo parere sulle modifiche apportate al testo originario che le venne a suo tempo trasmesso. Ma tengo a precisarle che ciò è dipeso unicamente dalla circostanza che a tali modifiche addivenne lo stesso Consiglio dei Ministri nel procedere all'esame dello schema di provvedimento.

Intervenuta l'approvazione del decreto - cui tutti i Ministri diedero la loro adesione - non si è ravvisata la necessità, prima di disporre la pubblicazione, di interpellare nuovamente la Commissione Alleata. E' sembrato, infatti, che le modifiche suaccennate non avessero una tale portata da essere sottoposte ad un particolare esame degli Organi Alleati.

Per quanto si riferisce all'art.1 del decreto, la disposizione relativa all'esercizio delle funzioni dell'Alto Commissario, quan-

All'Ammiraglio Ellery W.STONE
Commissario Capo della Commissione Alleata

R O M A

5411

161



- 2 -

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*

do la carica sia vacante, è stata determinata da evidenti ragioni di carattere contingente. La soluzione adottata, d'altra parte, mentre ha carattere transitorio, non altera sostanzialmente il sistema della legge preesistente. La norma in questione non crea, infatti, un nuovo organo, poichè a sostituire l'Alto Commissario sono chiamati coloro stessi che hanno il compito di coadiuvarlo, quando egli sia in carica. L'ipotesi della vacanza della carica, non dissimile da quella dell'assenza o dell'impedimento del titolare di essa, è regolata, pertanto, secondo il normale principio, per cui l'organo inferiore esplica le funzioni di quello superiore, quando manchi il titolare di quest'ultimo. La perfetta parità nella quale sono i Commissari aggiunti richiedeva, d'altronde, necessariamente che l'esercizio delle funzioni in parola fosse ad essi affidato in forma collegiale, sotto la guida di un presidente. A quest'ultimo riguardo, reputo utile farLe considerare che, secondo la legge, l'Alto Commissariato è istituzionalmente posto alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nella fiducia che tali chiarimenti Le riescano bastevoli, colgo l'occasione, mio caro Ammiraglio, per confermarLe i sensi della mia profonda considerazione.

5410

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 7850165A
=

WH/5.13/CA

29 January 1945.

My dear Mr. Prime Minister:

The removal of fascists from positions of authority is one of the points specifically mentioned on the Armistice terms and as such is one of the matters of more particular moment to this Commission and one on which this Commission must be kept particularly well informed.

This Commission recently received from the Assistant High Commissioner a draft of the proposed decree which has recently been published as decree No. 2 of 1945. On this subject I have two comments to make: firstly, that the decree was published without waiting to see whether this Commission had any comment to make on the draft; and secondly, that the text of the decree as published was not identical with the draft which was supplied to this Commission. The most important variation was the addition of the paragraph instituting a College to act when the High Commissionership is vacant.

This is a matter on which this Commission would specifically have desired to consider and express an opinion and it is considered that it should have had an opportunity of doing so on a matter with which it is so intimately responsible.

The departure from the draft has also had the unfortunate result of incorrect information as to your proposals being given to those concerned. You will, I am sure, agree that where a matter so concerns this Commission that it is desirable that a draft of a proposed decree should be submitted to it, it is essential that changes therein should also be communicated and that no publication of a decree governed by the Armistice terms should be made without the consent of this Commission.

Yours very truly,

/s/ Henry W. Snow
HENRY W. SNOW
Rear Admiral, USN
Chief Commissioner

His Excellency Ivanoe Bonomi,
The President of the Council of Ministers,
Italian Government,
Rome.

5409

4A

✓ File

11-12

ISSN 0013-788X

40 Tennessee Region
 40 Gulf Region
 40 Atlantic Region
 40 Pacific Region
 40 Louisiana Region
 40 Virginia Region
 4000 2nd S. Army
 4000 2nd S. Army
 11
 Police Safety 2/3

L 5400

92

0406

0127

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1024-1012-1012-1012

1024-1012-1012-1012

1024-1012-1012-1012

0128

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

26 Jan 65

CA Doc

costo 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 in
giù 1944, n. 159, è prorogato di tre mesi per i terri-
tori restituiti all'Amministrazione Italiana autoriz-
zando alla data del presente decreto, la proroga è li-
mitata ad un mese per le procedure relative ai funzio-
nari delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Art. 7.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del
decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944,
n. 257, la proroga del termine per la comunicazione
delle conclusioni delle Commissioni di epurazione può
essere consentita fino a sessanta giorni.

Art. 8.

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 9 del
decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944,
n. 257, è portato a novanta giorni.

Art. 9.

Il personale contemplato nell'ultima comma dell'art.
1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 otto-
bre 1944, n. 257, è ammesso a richiedere, in luogo della
prolungazione del servizio utile per la gestione ai sensi
del primo comma del detto art. 9, l'applicazione della
legge 23 maggio 1940, n. 587, a norma dell'ultima
parte dell'articolo stesso.

La richiesta deve essere presentata entro quindici
giorni dalla data di comunicazione del decreto di col-
locamento a riposo.

Art. 10.

I benefici economici previsti per il personale spen-
sato dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale
11 ottobre 1944, n. 257, e dall'art. 9 del presente de-
creto si applicano anche nei confronti degli avventi
dello Stato collocati a riposo in base al citato decreto
n. 257.

Art. 11.

Il termine per la comunicazione delle conclusioni
delle Commissioni di epurazione, previsto dal sec-
do comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogote-
nenziale 11 ottobre 1944, n. 257, decorre dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso, per i decreti
avventi anteriormente a detta data.

Art. 12.

L'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale
27 ottobre 1944, n. 257, è modificato come appresso:
« In ogni provincia il prefetto, insieme con tre de-
legati dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il

direttamente alla denuncia alle Commissioni, che, in
tal caso, ne daranno comunicazione all'Alto Commis-
sario, prima di procedere al giudizio. L'Alto Commis-
sario può, ove lo ritenga, avocare a sé l'iniziativa del
procedimento ».

Art. 14.

La trasmissione da parte delle Commissioni di epu-
razione di primo grado delle loro conclusioni all'Alto
Commissario per le sanzioni contro il fascismo, ai
sensi dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale
27 luglio 1944, n. 359, deve essere accompagnata
dal fascicolo degli atti e documenti del procedimento
a cui le conclusioni si riferiscono.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La disposizione dell'art. 7 ha effetto dal 14 dicem-
bre 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente
decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945.

IL RE DI SAVOIA

Reale. — Romano — Togliatti —
Ruffini — De Gasperi — Tassinari
— Presutti — Solmi — Carli
— De Colibus — Scatena —
Azzurro-Riva — Ruffini — Giulio
— Casanova — Caviglioglio —
Cassini — Scorsone

Visto il Guardasigilli. Tassinari
Registato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 10 — Roma

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 gennaio 1945
Nomina del governatore e del direttore generale della
Banca d'Italia.

IMPERO DI SAVOIA

Parere di Francesco
Luogotenente Governatore del Regno.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico di legge approvato con il R. de-
creto 28 aprile 1930, n. 204, ed il R. decreto di giugno
1936, n. 1057, che approvò lo statuto della Banca
d'Italia;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gen-
naio 1945, n. 1;

senza dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 luglio 1944, n. 149, deve essere accompagnata dal fascicolo degli atti e documenti del procedimento a cui le conclusioni si riferiscono.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

La disposizione dell'art. 7 ha effetto dal 30 dicembre 1944.

Ostendiamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1945

IL MINISTRO DEL REAMMOBILITÀ

ROSSINI — RINALDI — TARDI —
BACCIO — DE GIAMBRINI — FUGGIA
— FUGGIA — SORZI — CARACI
— DE COTIGNIS — SCIALOJA —
ARANGIO-ILUZZI — RUINI — GELLO
— CRASCO — CROCI —
GROSCHI — SCODDARO

Visto il *Giornale Ufficiale* del 21 ottobre 1944;
Registrazione alla *Gazzetta del Regno* addì 5 gennaio 1945;
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 10 — Roma

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 gennaio 1945.
Nomina del governatore e del direttore generale della Banca d'Italia.

IL MINISTRO DEL REAMMOBILITÀ

PALESTRA DI PIAZZA
L'ALCANTARA GIAMBRINI (per il Re)

In virtù dell'incarico a Noi delegato;
Visto il testo unico di legge approvato con D.L.R. del 28 aprile 1945, n. 205, ed il R. decreto 31 giugno 1939, n. 4667, che approva lo statuto della Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministero, di concerto col Ministro per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prof. Luigi Einaudi, senatore del Regno, è nominato governatore della Banca d'Italia.

Il gr. off. prof. Nicola Introna è nominato direttore generale della Banca anzidetta.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, la proroga del termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione può essere consentita fino a sessanta giorni.

Art. 8.

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è portato a novanta giorni.

Art. 9.

Il personale contemplato nell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è ammesso a chiedere, in luogo della maggioranza del servizio utile per la pensione ai sensi del primo comma del detto art. 3, l'attribuzione della legge 23 maggio 1940, n. 787, a persona dell'ultima parte dell'articolo stesso.

La richiesta deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di comunicazione del decreto di cui il documento è riprova.

Art. 10.

Il personale pensionato previsto per il personale fuori dalla Commissione di epurazione, previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, e dall'art. 9 del presente decreto, si applica anche nel caso di quelli che, avverso allo Stato collocate a riposo in base al citato decreto n. 257.

Art. 11.

Il termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione, previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, deve essere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per i deferimenti avvenuti anteriormente a detta data.

Art. 12.

L'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 ottobre 1944, n. 257, è modificato come appresso:

«La legge proroga il prefetto, insieme con tre delegati dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, prepara il materiale istruttorio relativo agli incarichi da sottoporre al giudizio della Commissione di epurazione».

Art. 13.

Dopo il secondo comma dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 ottobre 1944, n. 257, è aggiunto il comma seguente:

«Gli organi incaricati della tenuta degli atti, non sono ritenuti a carico e quindi sottoposti per il giudizio di epurazione a carico degli uffici, procedono».

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro per il lavoro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Fatto a Roma, addì 3 gennaio 1945.

IL MINISTRO DEL LAVORO

Boncompagni — Sforza

*Autografo del capo del gabinetto, addì 3 gennaio 1945.
L'Autografo è il Presidente del Consiglio.*

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Cassino (Molise) (Decreto).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Camere rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 28 agosto 1937, n. 1706;

Visto il R. decreto legge 12 marzo 1936, n. 225, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina delle banche creditizie, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 935, e il dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Longobuccini 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del Dipartimento per la difesa del risparmio e per l'uso del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e funzioni al Ministero del Tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 giugno 1944, che nomina l'amministrazione all'ordinamento del credito alla Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Cassino (Molise) (Decreto) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo V, capo 5, del Regio decreto legge sopracitato, n. 225;

Visti i provvedimenti in data 3 novembre 1943 e 28 aprile 1944 con i quali i signori avv. Antonio Giuseppe Balzano e dott. Giuseppe Sacco venivano rispettivamente nominati componenti del Comitato di sorveglianza della Cooperativa suddetta;

Considerata l'opportunità di procedere all'argenza alla costituzione dei positi nominati;

Dispositivo

Fanno fede i signori avv. Balzano (n. 6), Battista e avv. Balzano (n. 6), Giacomo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Cassino (Molise) (Decreto) — in sostituzione dei signori avv. Antonio Sacco (n. 6) e dott. Giuseppe Sacco — con i poteri delle attribuzioni conferite dalle norme relative alla

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. S. LUSI, Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che l'ordinanza in data 7 dicembre 1944, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 16 dicembre 1944 relativa ai decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 25 novembre 1944, sia modificata come segue.

Dopo le parole e dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceveva dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, si aggiunge « ad esecuzione del decreto legislativo Longobuccini 14 settembre 1944, n. 226, che entrò in vigore ed avrà piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia a partire dalla data dell'ordinanza con cui il Comitato provinciale di Cassino l'ordinanza in vigore del detto decreto nella Provincia stessa ».

In data 27 dicembre 1944.

M. S. LUSI

*Brigadiere Generale
Capo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata*

(29)

Io, Brigadiere Generale G. R. TROTT, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 97 del 21 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il prefetto di tale Provincia riceveva dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 2 gennaio 1945.

G. R. TROTT

*Brigadiere Generale
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata*

(30)

Io, Brigadiere Generale G. R. TROTT, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 98 del 22 dicembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il prefetto di tale Provincia riceveva dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Any 88 = Number 1

TOLL: 800-426-2261

100
 200
 300
 400
 500
 600
 700
 800
 900
 1000
 1100
 1200
 1300
 1400
 1500
 1600
 1700
 1800
 1900
 2000
 2100
 2200
 2300
 2400
 2500
 2600
 2700
 2800
 2900
 3000
 3100
 3200
 3300
 3400
 3500
 3600
 3700
 3800
 3900
 4000
 4100
 4200
 4300
 4400
 4500
 4600
 4700
 4800
 4900
 5000
 5100
 5200
 5300
 5400
 5500
 5600
 5700
 5800
 5900
 6000
 6100
 6200
 6300
 6400
 6500
 6600
 6700
 6800
 6900
 7000
 7100
 7200
 7300
 7400
 7500
 7600
 7700
 7800
 7900
 8000
 8100
 8200
 8300
 8400
 8500
 8600
 8700
 8800
 8900
 9000
 9100
 9200
 9300
 9400
 9500
 9600
 9700
 9800
 9900
 10000

o testato dalla parte seconda

presso l'ufficio della Libreria, dalla
grada Via Marco Minghetti, 23-24).

citroin, 10002 (bot), della Libreria

www.mtgutenberg.it

Legislative Innovation

the 3 objects if none of

della classificazione del per-
centuale di

1994

12 dicembre 1944

Governo Militare Allentia.

DECEMBER

100

CONCURRENCE

e finanziamento delle Com-

THE SAVANA

LEGGI E DECRETI

DECRETO ELETTO RARIO (SLATIVO) LUGA/OTENENZALE 2006
 10/01/2006 10:21 10/01/2006

Modificazioni alla legge 8 marzo 1941, n. 152, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni regionali, in: *Atti del Consiglio*, 1941, fasc. 10, pag. 103.

UNIVERSITY OF SAVOIA
PARCHESE DE L'INSESTO

Declassified E.O. 12356 Section 1.3 RND No. 785016

CONFEZIONE CON 100 ALLEGATI		ALLA PARTE SECONDA	
La prima	1. 200	La prima	1. 200
La seconda	1. 200	La seconda	1. 200
La terza	1. 200	La terza	1. 200
La quarta	1. 200	La quarta	1. 200
La quinta	1. 200	La quinta	1. 200
La sesta	1. 200	La sesta	1. 200
La settima	1. 200	La settima	1. 200
La ottava	1. 200	La ottava	1. 200
La nona	1. 200	La nona	1. 200
La decima	1. 200	La decima	1. 200

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La "Gazzetta Ufficiale" è tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via X.C. Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze. Corso Umberto, 224 (angolo Via Maria Margherita, 22-24), e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle province.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio di Pubblicità della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 403.
Modificazioni alla legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie. Pag. 17

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 novembre 1944, n. 404.
Modificazione al R. decreto-legge 30 novembre 1931, n. 2435, e alla legge 29 maggio 1934, n. 763, che disciplinano i rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco. Pag. 10

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 novembre 1944, n. 405.
Onorari, diritti ed indennità spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati di perizie dell'autorità giudiziaria. Pag. 20

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 dicembre 1944, n. 406.
Modificazioni agli articoli 238 e 238-bis del Codice di procedura penale. Pag. 21

DECRETO LUOGOTENENZIALE 13 dicembre 1944, n. 407.
Modificazione della denominazione del Sottosegretario di Stato della stampa e le legazioni in quella di e Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo. Pag. 21

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 gennaio 1945, n. 1.
Sospensione, fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento, della incompatibilità tra la carica di governatore della Banca d'Italia e quella di membro del Parlamento e disciplina, fino a nuova disposizione, con nuove modalità, della nomina del governatore stesso, del direttore generale e del vice direttore generale della Banca. Pag. 21

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 2.
Norme integrative dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 1392, 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre 1944, n. 284, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale. Pag. 22

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 gennaio 1945.
Nomina del governatore e del direttore generale della Banca d'Italia. Pag. 23

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1944.
Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa "Terza e Lavoro" di Ciambra Malpasso (Palermo). Pag. 23

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.
Pag. 24

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1944, n. 408.
Modificazioni alla legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie.

AMBERTO DI SAVOIA
PRESIDENTE DI PUGLIA
LUOGOTENENTE GUGLIELMO (MIL. ROMA)

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visti la legge 8 marzo 1943, n. 153;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Abbiamo sancito e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge 8 marzo 1933, n. 103, sono apportate le seguenti modifiche:

1. — L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Nel comune capoluogo di provincia ed in quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la Commissione censuaria comunale è costituita di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dall'Intendenza di finanza della provincia.

« In tutti comuni la Commissione censuaria comunale funziona in due distretti Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

« Il presidente è unico per le due Sezioni.

« Ciascuna Sezione è composta, oltre che dal presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

« I dodici membri della Commissione sono scelti dall'Intendente di finanza della provincia fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

« Tale designazione è fatta come segue:

« a) per la prima Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra tecnici ed esperti in agricoltura residenti nel comune; per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fabbricaria del comune; per gli altri due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici ed esperti in edilizia residenti nel comune ».

« L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Negli altri comuni la Commissione censuaria comunale è costituita di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati dall'Intendente di finanza della provincia e da lui scelti fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

« Tale designazione è fatta come segue:

« per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli della imposta fabbricaria del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici ed esperti in agricoltura o in edilizia residenti nel comune.

« La Commissione elegge il proprio presidente, fra i membri effettivi ».

2. — È aggiunto il seguente articolo 3 bis:

4. — L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dal Ministro per le finanze.

« Esse funzionano in due distretti Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

« Il presidente è unico per le due Sezioni.

« Ciascuna Sezione è composta, oltre che dal presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

« I membri della Commissione sono scelti dal Ministro per le finanze: per una metà di ciascuna Sezione, fra magistrati dell'ordine giudiziario e fra funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo; per l'altra metà fra un numero triplo di designati dal Prefetto della provincia.

« Tale designazione è fatta:

« a) per la prima Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti iscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta terreni della provincia; per un membro effettivo, fra tecnici dell'agricoltura residenti nella provincia;

« b) per la seconda Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti iscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta fabbricaria della provincia; per un membro effettivo fra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia ».

3. — L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« La Commissione censuaria centrale è composta di diciannove membri effettivi e di sei supplenti nominati dal Ministro per le finanze. Essa è presieduta dallo stesso Ministro ovvero dal vice presidente da lui prescelto fra i membri effettivi.

« La Commissione censuaria centrale funziona in due distretti Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

« Fanno parte di tutte e due le Sezioni:

a) il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici orariali e quello delle Imposte Dirette;

b) un funzionario dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5°;

c) un magistrato di sede in Roma, di grado non inferiore al 5°;

d) cinque membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone esperte in materia.

« L'atto parte soltanto della prima Sezione;

e) un funzionario dipendente dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 5°.

« È un ingegnere che dirige uno dei esecutivi servizi presso la Direzione generale del catasto e del

a) Capogruppo Sezione e composta, oltre alle due presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.
 b) I membri della Commissione sono scelti dal Ministero per le finanze, per una metà di ciascuna Sezione, fra magistrati dell'ordine giudiziario e fra funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo; per l'altra metà fra un numero triplo di designati dal Prefetto della provincia.

c) Tale designazione è fatta:

a) per la prima Sezione, per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti iscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta fondiaria della provincia, per un membro effettivo, fra tecnici dell'agricoltura residenti nella provincia;
 b) per la seconda Sezione, per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti iscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta fabbricaria della provincia, per un membro effettivo fra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia.

3. — L'art. 6 è sostituito dal seguente:

a) La Commissione consorziale centrale è composta di dodici membri effettivi e di sei supplenti nominati dal Ministero per le finanze. Essa è presieduta dallo stesso Ministro o da lui delegato, fra i suoi collaboratori, un funzionario in servizio dal vice presidente da lui prescelto fra i membri effettivi.

b) La Commissione consorziale centrale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di catasto edilizio urbano.

c) Fanno parte di tutte e due le Sezioni:

a) il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici centrali e quello delle Imposte dirette;

b) un funzionario dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 3°;

c) un magistrato di sede in Roma, di grado non inferiore al 3°;

d) cinque membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone esperte in materia.

e) fanno parte soltanto della prima Sezione:

a) un funzionario dipendente dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, di grado non inferiore al 3°;

b) un ingegnere che dirige uno dei competenti servizi presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici centrali;

c) tre membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone competenti in economia agraria ed estimo.

d) fanno parte soltanto della seconda Sezione:

a) un funzionario dipendente dal Ministero dei Lavori Pubblici, di grado non inferiore al 3°;

b) un ingegnere che dirige uno dei competenti servizi presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici centrali;

c) tre membri effettivi e due supplenti scelti fra le persone competenti in materia di edilizia.

a) I supplenti designati dall'Intendente di finanza della provincia.

b) In tali comuni la Commissione consorziale comunale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di catasto edilizio urbano.

c) Il presidente è unico per le due Sezioni.

d) L'unica Sezione è composta, oltre che dal presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

e) I dodici membri della Commissione sono scelti dall'Intendente di finanza della provincia fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

f) Tale designazione è fatta come segue:

a) per la prima Sezione, per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nel ruolo dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra tecnici ed esperti in agricoltura residenti nel comune;

b) per la seconda Sezione, per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nel ruolo dell'imposta fabbricaria del comune; per gli altri due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici ed esperti in edilizia residenti nel comune.

2. — L'art. 3 è sostituito dal seguente:

a) Negli altri comuni la Commissione consorziale comunale è costituita di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati dall'Intendente di finanza della provincia e da lui scelti fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

b) Tale designazione è fatta come segue:

a) per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nel ruolo dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nel ruolo dell'imposta fabbricaria del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici ed esperti in agricoltura o in edilizia residenti nel comune.

c) La Commissione elegge il proprio presidente, fra i membri effettivi.

3. — L'art. 9 è aggiunto il seguente articolo 2°:

a) Il capo dell'Amministrazione comunale deve fornire per iscritto la designazione prevista dal primo degli artt. 2° e 3° dove farla pervenire all'Intendente di finanza della provincia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data dell'invito che gli sarà rivolto dall'Intendente stesso.

b) Allo scadere di detto termine, se la designazione di cui sopra non è pervenuta o non è completa, l'Intendente di finanza può procedere alla scelta ed alla nomina dei membri della Commissione consorziale comunale prescindendo dalla designazione stessa.

6. — L'art. 8 è sostituito dal seguente:
« Le Commissioni censuarie comunali e quelle provinciali durano in funzione quattro anni.
« In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quadriennio in corso.
« I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali possono essere riconfermati nella carica.
7. — Il primo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:
« Quando, per qualsiasi motivo, nel corso del quadriennio cessi dalle sue funzioni il presidente di una delle Commissioni censuarie di cui ai precedenti articoli 4 e 2 il Ministro, per le dimissioni o l'interdizione di carica, provvede, rispettivamente, a nuova nomina o nomina, provvede, rispettivamente, al suo sostituto.
8. — Nel secondo comma dell'art. 10 sono soppressi le parole:
« I presidenti, i segretari, ed i direttori delle Commissioni censuarie.
9. — L'art. 17 è sostituito dal seguente:
« La Commissione censuaria centrale dura in funzione quattro anni.
« I membri non di diritto della Commissione centrale non possono essere nominati ed abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di età.
« I membri non di diritto che nel corso del quadriennio raggiungono il limite di età previsto dal comma precedente, restano in carica per tutta la durata del quadriennio stesso.
« Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, occorre sostituire uno dei membri della Commissione, egli è nominato dal Ministro, e la sua nomina è soggetta alla ratifica del Consiglio dei Ministri.
« I componenti la Commissione censuaria centrale possono essere riconfermati nella carica.
10. — Il punto c) dell'art. 21 è sostituito dal seguente:
« c) decidono in appello sui reclami prodotti sia dai possessori che dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici centrali contro le decisioni di prima istanza delle Commissioni censuarie comunali.
11. — Il primo comma dell'art. 31 è sostituito dal seguente:
« Alle adunanze delle Commissioni censuarie comunali e provinciali possono intervenire, personalmente ed a mezzo di loro rappresentanti, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico centrale, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico del catasto e il presentatore delle imposte, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari e per esporre alle Commissioni, in caso di ricorso, le controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria.
12. — Gli articoli 31 e 35 sono abrogati.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordinarlo, e chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1934.

VITTORIO DI SAVOIA

ROBERTO — ROBERTI

Visto il regolamento approvato
dal Consiglio dei Ministri, addì 15 gennaio 1934,
che del presente decreto n. 2, l'art. 3, è legge.

DECRETO LEGISLATIVO L. 23 NOVEMBRE 1934, n. 484.

Modificazione al R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1735, e alla legge 22 maggio 1933, n. 765, che disciplinano i rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco.

VITTORIO DI SAVOIA

ROBERTO — ROBERTI

Visto il regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri, addì 15 gennaio 1934, che del presente decreto n. 2, l'art. 3, è legge.

Visto il decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1735, e la legge 22 maggio 1933, n. 765, che disciplinano i rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco.

Art. 1

Gli articoli 2 e 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1735, modificati dall'art. 1 della legge 22 maggio 1933, n. 765, sono sostituiti dal seguente:

« Art. 2. — L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di comunicare al concessionario ed al coltivatore, prima che si iniziino le operazioni di coltivazione, quali fra coloro che sono stati designati per condurre la coltivazione, non soddisfatti, a suo giudizio, insoddisfatti, ai requisiti della loro condotta morale e della necessaria capacità tecnica.

Eguali facoltà spetta all'Amministrazione, anche durante il corso dei contratti, a termine di ogni campagna, quando i coltivatori, a suo giudizio insoddisfatti, non abbiano tenuto buona condotta morale o non abbiano dato prova di possedere la necessaria capacità tecnica.

« Art. 4. — La risoluzione delle controversie che possono sorgere fra coltivatori e concessionari in seguito alla violazione dei tabacchi concessi allo Stato, scade nel momento in cui le concessioni speciali e delle concessioni per esportazione è deferita a Com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UMBERTO DI SAVOIA

ROMA — SIGILLATA

Visto il Contratto di Turin
Ripubblicato alla Camera dei Deputati il 2 gennaio 1915
Atto del Governo, registrato al Tribunale di Roma il 5 gennaio 1915.

DECRETO LEGISLATIVO LUGOTTENREINZIALI in no-
vembre 1914, n. 494.

Modificazione al R. decreto-legge 30 novembre 1913,
n. 2422, e alla legge 22 maggio 1914, n. 765, che dispo-
nere i rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i
coltivatori di tabacco.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALI DI FARMACIA
L. GOTTENREINZIALI, n. 162, Roma

In virtù dell'autorità a noi delegata:
Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1913, n. 2422;
Vista la legge 22 maggio 1914, n. 765;
Visto il decreto-legge LUGOTTENREINZIALI 25 giugno 1914,
n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministero
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per
le Finanze;

Abbiamo sancito e promulgato quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 4 del R. decreto-legge 30 novembre
1913, n. 2422, modificati dall'art. 3 della legge 22 mag-
gio 1914, n. 765, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — L'Amministrazione dei monopoli di Stato
ha facoltà di comunicare al concessionario ed al colti-
vatore, prima che si iniziino le operazioni di tratta-
mento, quali fra coloro che sono stati designati per
condurre la coltivazione, non soddisfacente, e non giustifi-
cata, ai requisiti della buona condotta morale
e della necessaria capacità tecnica.

Egual facoltà spetta all'Amministrazione, anche dur-
ante il corso dei contratti, a termini di ogni cano-
nica, quando i coltivatori, a suo giudizio insubordinati,
non abbiano tenuto buona condotta morale e non ab-
biano dato prova di possedere la necessaria capacità
tecnica ».

« Art. 4. — La direzione delle coltivazioni che
possono sorgere fra coltivatori e concessionari in mo-
rito alla valutazione del tabacco consegnato allo Stato
solo nei magazzini generali delle concessioni speciali
e delle esportazioni per esportazione è deferita a Com-
missioni arbitrali istituite presso le Divisioni compe-
tenti delle coltivazioni dei tabacchi.

Le Commissioni sono composte da un funzionario
tecnico della Amministrazione dei monopoli di Stato,
che lo presiede, e da due estranei all'Amministrazione
stessa designati dal Prefetto della provincia ove ha
sede ciascuna Direzione compartimentale delle coltiva-
zioni dei tabacchi, che abbiano riconosciuta competenza
in materia e che siano preferibilmente laureati in scienze
agricole.

7. — Il primo comma dell'art. 9 è sostituito dal se-
guente:

« Quando, per qualsiasi motivo, nel corso del qua-
drennio cessi dalle sue funzioni il presidente di una
delle Commissioni censuarie di cui ai precedenti ar-
ticoli 4 e 2 il Ministero per le Finanze o l'Intendente di
Divisione, presidente, rispettivamente, a nuova nomina o
adempimento, rispettivamente, a nuova nomina o
adempimento ».

8. — Nel secondo comma dell'art. 10 sono soppressi
le parole:

« I presidenti, i segretari, ed i direttori delle Unioni
censuarie ».

9. — L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« La Commissione censuaria centrale dura in fun-
zione quattro anni.

« I membri non di diritto della Commissione cen-
trale non possono essere nominati se abbiano rag-
giunto il settantacinquesimo anno di età.

« I membri non di diritto che nel corso del qua-
drennio raggiungono di limite di età previsto dal
continuo precedente, restano in carica per tutta la du-
rata del quadriennio stesso.

« Nel caso in cui, per qualsiasi motivo occorra so-
stituire uno dei membri della Commissione, chi sur-
roga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto
il suo predecessore.

« I componenti la Commissione censuaria centrale
possono essere riformati nella carica ».

10. — Il punto vi dell'art. 21 è sostituito dal se-
guente:

« e) deceduto in seguito ad eventi prodotti sia dai
predecessori che dall'Amministrazione del tabacco e dei
servizi tecnici centrali, contro le decisioni di prima
istanza delle Commissioni censuarie comunali ».

11. — Il primo comma dell'art. 24 è sostituito dal
seguente:

« Alle adunanze delle Commissioni censuarie cen-
trali e provinciali possono intervenire, personalmente
ed a mezzo di loro rappresentati, l'ingegnere capo
dell'Ufficio tecnico centrale, l'ingegnere capo dell'Uf-
ficio tecnico provinciale o il procuratore delle im-
poste, per fornire tutti i chiarimenti che siano neces-
sari per spiegare alle Commissioni, in caso di ricorso, le
controversie dell'Amministrazione finanziaria ».

12. — (Gli articoli 24 e 25 sono abrogati).

Art. 2.

Le attuali Commissioni censuarie comunali, pro-
vinciali e centrali, sono sciolte dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.

Altre loro sostituzione sarà provveduta con le nor-
me stabilite dalla legge 8 marzo 1913, n. 153, modifi-
cata con il presente art. 1.

Le Commissioni censuarie sostituite al posto del
comitato precedente rimarranno in funzione sino a tutto
il 31 dicembre 1915.

Per ogni membro delle Commissioni verrà nominato un supplente, che entrerà in funzione solo nell'assenza del membro effettivo.

I membri, titolari e supplenti, delle suddette Commissioni sono nominati con decreto del Ministro per le Finanze.

Il direttore generale dei Monopoli di Stato nomina il segretario delle Commissioni e la persona che, secondo le facoltà le viene.

La Commissione decide come arbitro antichevole come protetto.

Le domande di revocazione o di nullità delle decisioni della Commissione arbitrale si propongono nel termine di quindici giorni.

Le domande di revocazione e proposte alla Commissione medesima che ha pronunciato la decisione.

La domanda di nullità è proposta avanti l'autorità giudiziaria competente per valore e per territorio quando sia dichiarata la nullità della decisione della Commissione arbitrale, il giudizio sulla validità delle decisioni è rimesso alla Commissione medesima.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto, in quanto occorre, alla emanazione di altre norme per il funzionamento e la procedura delle Commissioni arbitrali, in aggiunta ed a modifica di quelle contenute nel R. decreto 25 gennaio 1940, n. 107.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Visto il Consiglio dei Ministri
Registato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atto del Governo, registro n. 2, foglio n. 7 - 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUDOGOTENZIALE 23 novembre 1944, n. 403.

Onorari, diritti ed indennità spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati di perizie dall'autorità giudiziaria.

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Visto il Consiglio dei Ministri

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti del 20 ottobre 1943, n. 2 B, e del 20 maggio 1944, n. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la Giustizia e Giustizia,
Il decreto con il Ministro per l'Interno;
Abbiamo ordinato e promulgiamo quanto segue:

Sulla proposta del Ministro per la Giustizia e Giustizia, l'intesa col Ministro per le Finanze.

Abbiamo ordinato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli onorari, i diritti di vacanza, le indennità che spettano su via ordinaria e l'indennità giornaliera di abitazione, spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni ordinate dall'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 8, 10, 11, 14, 16 e 17 del R. decreto 23 maggio 1923, n. 1033, sono replicati.

Art. 2.

Le disposizioni dei Regi decreti legge 15 ottobre 1923, n. 1841, 20 novembre 1929, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, riguardanti i diritti, gli onorari e le indennità di cui al presente art. 1, sono abrogate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Visto il Consiglio dei Ministri
Registato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945
Atto del Governo, registro n. 2, foglio n. 7 - 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUDOGOTENZIALE 4 dicembre 1944, n. 406.

Modificazioni agli articoli 238 e 238 bis del Codice di procedura penale.

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte

Visto il Consiglio dei Ministri

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 45, che modifica l'art. 238 del Codice di procedura penale e introduce nella stessa Codice l'art. 238 bis, per la disciplina del fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica;

Visto l'art. 4 del decreto legge Ludogotenziale 25 gennaio 1944, n. 151.

Visti i Regi decreti legge 20 ottobre 1943, n. 2 B, e 20 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la Giustizia e Giustizia,
Il decreto con il Ministro per l'Interno;
Abbiamo ordinato e promulgiamo quanto segue:

10 e 11 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, sono (cancellati).

Art. 2.

Le disposizioni dei Regi decreti legge 15 ottobre 1923, n. 1841; 21 novembre 1929, n. 1931, e 14 aprile 1934, n. 561, riguardanti i diritti, gli oneri e le indennità di cui al precedente art. 1, sono abrogate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSINI — TONISI — SCARF

Visto il Contratto di Fisco.

Registato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945.

Atti del governo, registro n. 2, foglio n. 7 — PERLA.

DECRETO LEGISLATIVO LUGOTENENZIALE 4 dicembre 1944, n. 406.

Modificazioni agli articoli 235 e 235 bis del Codice di procedura penale.

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSINI — TONISI — SCARF

Visto il Contratto di Fisco.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 29 gennaio 1944, n. 45, che modifica l'art. 235 del Codice di procedura penale e introduce nello stesso Codice l'art. 235 bis, per la disciplina del fermo di indiziati di reato e di individui pericolosi per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti legge 29 ottobre 1943, n. 2 R, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'Interno;

Abbiamo emanato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per tutto la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, l'autorità giudiziaria competente per la convalida del fermo, di cui agli articoli 235 e 235 bis del Codice di procedura penale, può prorogare la durata, su richiesta motivata dell'autorità di polizia che ha eseguito il fermo, fino ad un massimo di venti giorni, qualora risulti necessario per l'espletamento delle indagini della polizia giudiziaria.

Le domande di rinvio o di nullità delle decisioni della Commissione arbitrale si propongono nel termine di quindici giorni.

La domanda di rinvio è proposta alla Commissione arbitrale che ha pronunciato la decisione.

La domanda di nullità è proposta avanti l'autorità giudiziaria competente per valore e per territorio. Quando sia dichiarata la nullità della decisione della Commissione arbitrale, il giudizio sulla valutazione del danno è rinviato alla Commissione medesima.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto, in quanto occorre, alla emanazione di altre norme per il funzionamento e la procedura delle Commissioni arbitrali, in aggiunta ed a modifica di quelle contenute nel R. decreto 26 gennaio 1940, n. 107.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSINI — TONISI — SCARF

Visto il Contratto di Fisco.

Registato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945.

Atti del governo, registro n. 2, foglio n. 9 — PERLA.

DECRETO LEGISLATIVO LUGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 405.

Onorari, diritti ed indennità spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati di perizie dall'autorità giudiziaria.

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSINI — TONISI — SCARF

Visto il Contratto di Fisco.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 23 dicembre 1926, n. 2700 e 2702, con i quali vennero approvate le tariffe giudiziarie in materia civile e penale;

Visto il R. decreto 3 maggio 1924, n. 1043;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1841;

Visto il R. decreto 25 novembre 1929, n. 1491;

Visto il R. decreto legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visti i Regi decreti legge 20 ottobre 1943, n. 2/45, e 20 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

Negli elenchi di cui al penultimo comma dell'articolo 288 bis del Codice di procedura penale si deve dare anche notizia delle giurughe concesse ai sensi del comma precedente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 Dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA.

Bonomi — Turati

Visto il Guardasigilli Turati;
Ratificato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1945;
Affidato al Governo, registro n. 2, luglio n. 2 — Fatta.

LORENZO LUOGOTENENZIALE 14 dicembre 1944, n. 407.

Modificazione della denominazione del Sottosegretario di Stato della stampa e le informazioni in quella di e Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

UMBERTO DI SAVOIA

Primo Ministro

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 163;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La denominazione del Sottosegretario di Stato della stampa e le informazioni è pubblicata in quella di Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA.

Bonomi

Visto il Guardasigilli Turati;

Ratificato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1945;
Affidato al Governo, registro n. 2, luglio n. 2 — Fatta.

LORENZO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 1 (Gazzetta 1945).

Sospensione, fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento, della incompatibilità tra la carica di governatore della Banca d'Italia e quella di membro del Parlamento e disciplina, fino a nuova disposizione, con nuove modalità, della nomina del governatore stesso, del direttore generale

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 20 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il Tesoro;

Abbiamo emanato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 216, è revocato.

Art. 2.

Fino a che non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento è sospesa, per quanto riguarda la carica di governatore della Banca d'Italia, l'incompatibilità prevista dall'art. 122 del testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1934, n. 204.

Art. 3.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio superiore della Banca d'Italia ed in deroga all'art. 19 dello statuto stesso, il governatore, il direttore generale ed il vice direttore generale della Banca medesima, anziché dal Consiglio superiore, saranno nominati o revocati con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri. Il governatore eserciterà — sentito il direttore generale — anche i poteri del Consiglio superiore e del Comitato del consiglio stesso, esercitati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.

Nel caso di assenza o di impedimento del governatore, anche i poteri del consiglio superiore e del Comitato saranno esercitati dal direttore generale.

Art. 4.

Sono esclusi dai poteri del governatore quelli inerenti alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Gli sono, invece, conferiti i poteri della presidenza del Consorzio per sovvenzioni ai valori industriali; il governatore eserciterà pure, sentito il direttore generale della Banca, i poteri del Comitato centrale amministrativo di detto Consorzio fino a che il Comitato stesso non sarà ricostituito. Nel caso di assenza o di impedimento del governatore, anche i poteri di tale Comitato saranno esercitati dal direttore generale della Banca d'Italia.

Art. 5.

Il Consorzio per sovvenzioni ai valori industriali cessa di costituire una Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) rimanendo così abrogata la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1938, n. 376.

Art. 6.

Fino a che non sarà ordinato in funzione il nuovo regolamento e sospesi, per quanto riguarda la carica di governatore della Banca d'Italia, l'incompatibilità prevista dall'art. 122 del testo unico di legge approvato con il decreto 28 aprile 1930, n. 204.

Art. 3.

Fino alla costituzione del nuovo Consiglio superiore della Banca d'Italia ed in deroga all'art. 19 dello statuto di quest'ultimo, il direttore generale ed il vice direttore generale della Banca medesima, nonché il Consiglio superiore, saranno nominati o revocati con decreto legislativo in proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri. Il governatore emerito — sentito il direttore generale — anche i poteri del Consiglio superiore e del Comitato del consiglio stesso, esercitati quelli di cui all'art. 19 dello statuto.

Nel caso di assenza o di impedimento del governatore, anche i poteri del Consiglio superiore e del Comitato saranno esercitati dal direttore generale.

Art. 4.

Sono esclusi dal potere del governatore quelli incaricati alla presidenza dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Gli sono, invece, conferiti i poteri della presidenza del Consorzio per sovvenzioni ai valori industriali, il governatore emerito pure, sentito il direttore generale della Banca, i poteri del Comitato centrale amministrativo di detto Consorzio fino a che il Comitato stesso non sarà ricostituito. Nel caso di assenza o di impedimento del governatore, anche i poteri di tale Comitato saranno esercitati dal direttore generale della Banca d'Italia.

Art. 5.

Il Consorzio per sovvenzioni ai valori industriali cessa di costituire una Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) rimanendo così abrogata la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376.

Art. 6.

Ritorna ferma la vigilanza del Ministero del Tesoro sulla Banca d'Italia a norma dell'art. 108 e seguenti del testo unico di legge 28 aprile 1930, n. 204, sostituitosi all'intervento dell'ispettore del Tesoro nella seduta del Consiglio superiore la comunicazione al Ministero del Tesoro, da parte della Banca, di copia delle deliberazioni del governatore, le quali diventeranno esecutive se non saranno dal Ministero respinte entro cinque giorni da quello del loro ricevimento.

Decreto del Re, approvato come legge dello Stato.

Indice a Roma, addì 8 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

Re di Italia — Trieste

Visto il regolamento 1936
Approvato alle Carte del cont. addì 5 gennaio 1945
Indice del Governo, registro n. 2, foglio n. 8 — Roma

UMBERTO LEGGOTENENZIALE 14 dicembre 1944, in
nome 107.

Modificazione della denominazione del Sottosegretario di Stato della stampa e le informazioni in quella di Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

UMBERTO DI SAVOIA

Re di Italia — Firenze
Luogotenente Governatore per il Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto Legislativo 14 luglio 1944, n. 163;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2363;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La denominazione del Sottosegretario di Stato della stampa e le informazioni è modificata in quella di Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Fatto a Roma, addì 12 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

Re di Italia

Visto il regolamento 1936
Approvato alle Carte del cont. addì 5 gennaio 1945
Indice del Governo, registro n. 2, foglio n. 8 — Roma

UMBERTO LEGGOTENENZIALE 14 gennaio 1945, n. 1 (Decreto 1945).

Sospensione, fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento, della incompatibilità tra la carica di governatore della Banca d'Italia e quella di membro del Parlamento e disciplina, fino a nuova disposizione, con nuove modalità, della nomina del governatore stesso, del direttore generale e del vice direttore generale della Banca.

UMBERTO DI SAVOIA

Re di Italia — Firenze
Luogotenente Governatore per il Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il testo unico di legge approvato con R. decreto

28 aprile 1930, n. 204;

Visto lo statuto della Banca d'Italia approvato con R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067;

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

Viewing the galaxy

DECRETI LEGISLATIVI LUOGOTENZIALE 4 (cont.)
luglio 1946, n. 2.

MEMBERSHIP SAVINGS

In vitro and in vivo: A Not Delicate Balance

Visto il decreto legislativo 190760enziale-11 ottobre
1964, n. 2387.

Visto il decreto legge 1.090/2006 (L. n. 230/2006).

[illegible]

L'art. 40 del decreto legislativo Empereur (op. cit.) n. 27 (1910) (1944, n. 159, è sostituito dal seguente):

L'Ato Comissariu è nominatu su dell'indicazione d
Consiglio dei Ministri ed è, per la durata della carica,
sottoposto al giudizio dell'ordine giudiziario di
quello grado.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta preventiva, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. L'ufficio di segreteria è retto da un solo ufficiale generale, e vi possono essere almeno cinque o sei addetti amministrativi dello Stato.

L'Alte Commisario e gli uffici dipendenti possono riordinare l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini.

Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo, approvato il 27 (25) 1944, n. 150, è modificato nel seguente modo:

« Gli, per motivi familiari o avvedendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto l'atto di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di pertinenza o di probità politica, è soggetto alla sospensione dal diritto elettorale, attivo e passivo, per una durata non superiore a dieci anni, o alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni.

In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno risposto anche diversamente nel partito fascista. Tali cariche saranno inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

100

Il nazista che chiamò a presiedere la Commissione convocata al Reichstag, è col detto leggendario Longobardi, nato 27 luglio 1914, n. 170, è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il il Ministro per la guerra e giustizia e l'Alto Commissario per le azioni contro il fascismo.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Art. 13 del decreto legislativo L. 102/1972, del 27 luglio 1974, n. 150, è aggiunto il comma seguente:

« Alle attività sono disciplinati, ai fini dell'eventuale punizione nel caso dell'apologia fascista, contemplata nell'art. 12, n. 1, quando l'apologia non abbia avuto solo carattere di rendere il soggetto indigne di servire lo Stato ».

 Springer

La Commissione centrale (preveduta dall'art. 20 del decreto legislativo fascista 1760/1934, n. 1348, modificato dalla legge 159, n. 1348 del 1935) è costituita da quattro esponenti, ciascuno della rispettiva componente la cui presidenza si sostiene, all'atto costitutivo dell'ordine giudiziario o amministrativo, in modo a parità o a ritroso, da due funzionari delle Amministrazioni.

Visto, il Comandante, l'ordine
 emanato dalla Camera dei Deputati, n. 104, del 27 luglio 1944, e
 l'ordine emanato dalla Camera dei Deputati, n. 105, del 27 luglio 1944.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 giugno 1944, n. 1.

Norme integrative dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1943, n. 159; 11 ottobre 1943, n. 257, e 23 ottobre 1943, n. 265, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA

Presidente del Consiglio

Legge emanata: 4 giugno 1944

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1943, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1943, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1943, n. 265;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di conferire con tutti i Ministri.

Abbiamo sancito e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1943, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Ad assegnare l'applicazione del presente decreto è incaricato un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo».

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri ed è, per la durata della carica, equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Vegli e assiste da un Alto Commissario, aggiunto e quattro suoi collaboratori, il Consiglio dei Ministri.

Quando sia cessata la carica di Alto Commissario o quando sia assente od impedito, le funzioni relative sono esercitate collegialmente dal quarto Alto Commissario aggiunto, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli Alto Commissari aggiunti ed i vice Alto Commissari aggiunti sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono equiparati rispettivamente per la durata della carica, ai magistrati di grado terzo e quarto.

deliberare l'opera della polizia giudiziaria, che, in
 una ad eseguire gli ordini.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1943, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Chi, per motivi fascisti o avventuristici della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto atti di particolare gravità che, per non integrare gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o alla interruzione temporanea dei pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a dieci anni».

In ogni caso interruzione della sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito fascista. Tali cariche saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Il magistrato, eliminato a presiedere le Commissioni provinciali in sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1943, n. 159, è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sotto il Viceré per la giunta o giustiziere o l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 4.

All'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1943, n. 159, è aggiunto il comma seguente:

«Alle minori pene disciplinari si può aggiungere anche nel caso dell'apologia fascista contemplata nel Part. 12, n. 1, quando l'apologia non sia avvenuta che gravità da rendere il colpevole indegno di servizio lo Stato».

Art. 5.

La Commissione centrale presieduta dall'art. 26 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1943, n. 159, è costituita da quattro sezioni, ciascuna delle quali composta di un presidente, il sezione, il cui nome è designato dall'ordine giudiziario o amministrativo, in sezione o a riprese di due funzionari della Amministrazione centrali e di due membri, designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Il presidente della Commissione centrale stabilisce le norme per la ripartizione del lavoro fra le sezioni e può presiedere le adunanze di ciascuna di esse.

Art. 6.

Escono quanto disposto nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1943, n. 257, il termine stabilito nel primo comma dell'art.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

In para 4 of Art. 1 the word "four" is inserted before the word "branches".

Para 5 of Art. 1 reads as follows:

""Whenever the office of the High Commissioner is vacant or he is absent or unable to exercise his duties the relative functions shall be performed by the four Assistant High Commissioner sitting as a college and presided over by the President of the Council of Ministers""

In para 6 of Art. 1 the words "on proposal of the High Commissioner" are omitted.

The last sentence of para 7, Art. 1, has been modified as follows: ""The secretary's office shall be directed by the secretary general and persons who are not Civil Service members may also be employed in such office.

TRANSLATION No 45

WE HAVE SANCTIONED AND PROMULGATE
AS FOLLOWS :

1. Art 40 of ILL 159 of 27 July 1944 shall be replaced by the following:-
 'To provide for the operation of this decree a High Commission for actions against fascism is hereby created. The High Commissioner shall be appointed by resolution of the Council of Ministers and for the duration of his office shall rank as a judicial magistrate of the first grade.
 He shall be assisted by an Assistant Commissioner and by a Deputy Assistant Commissioner in each branch of his jurisdiction. The Assistant High Commissioner or, in his absence, the Deputy Assistant High Commissioner may, in his own branch, act for the High Commissioner for sanctions against fascism, should the latter be prevented from acting.
 The Assistant High Commissioner and the Deputy Assistant High Commissioner shall be nominated by the High Commissioner and appointed by the President of the Council of Ministers, for the duration of their office they shall rank respectively as magistrates of the third and fourth grades.
 Sufficient magistrates and officials, to be requested by name, shall be assigned to the office of the High Commissioner; a group of judicial police composed of Carabinieri, Public Security Officers and Finance Guards shall be placed at the disposal of the Commission. Persons not belonging to the Civil Service may be employed in the Secretariat.
 The High Commissioner and his subordinate officers may call upon the judicial police for assistance and the latter will carry out their orders'.
2. The first para of Art 6 of ILL 159 of 27 July 1944 shall be replaced by the following:-
 'Any person who for fascist reasons or, by taking advantage of the political situation created by fascism has committed acts of particular gravity which, while not constituting offences, are contrary to the rules of moral rectitude or of political probity, shall be subject to the loss of suffrage rights, active or passive, for a period not exceeding 10 years, or to the temporary disqualification from holding public offices or ~~the~~ loss of political rights for a period of not more than 10 years.
 Any person who has held a leading position in the fascist party shall be subject to loss of suffrage rights. The leading positions to which this shall apply will be notified by a decree of the President of the Council of Ministers'.
3. Magistrates directed to ^{over}preside the Provincial Commissions referred to in Art 6 of ILL 159 of 27 Jul 44 shall be appointed by the President of the Council of Ministers after consultation with the Minister of Pardon and Justice and the High Commissioner for Sanctions against Fascism.

shall be nominated by the High Commissioner and appointed by the President of the Council of Ministers for the duration of their office they shall rank respectively as magistrates of the third and fourth grades.

Sufficient magistrates and officials, to be requested by name, shall be assigned to the office of the High Commissioner, a group of judicial police composed of Carabinieri, Public Security Officers and Finance Guards shall be placed at the disposal of the Commission. Persons not belonging to the Civil Service may be employed in the Secretariat.

The High Commissioner and his subordinate officers may call upon the judicial police for assistance and the latter will carry out their orders.

- 2 The first para of Art 8 of ILL 159 of 27 July 1944 shall be replaced by the following:-

'Any person who for fascist reasons or, by taking advantage of the political situation created by fascism has committed acts of particular gravity which, while not constituting offences, are contrary to the rules of moral rectitude or of political probity, shall be subject to the loss of ^{the} suffrage rights, active or passive, for a period not exceeding 10 years, or ~~to~~ the temporary disqualification from holding public offices or ~~to~~ loss of political rights for a period of not more than 10 years.

Any person who has held a leading position in the fascist party shall be subject to loss of suffrage rights. The leading positions to which this shall apply will be notified by a decree of the President of the Council of Ministers.

- 3 Magistrates directed to preside ^{over} the Provincial Commissions referred to in Art 8 of ILL 159 of 27 Jul 44 shall be appointed by the President of the Council of Ministers after consultation with the Minister of Pardon and Justice and the High Commissioner for Sanctions against Fascism.

- 4 The following paragraph shall be added to Art 14 of ILL 159 of 27 Jul 44:-
'Lesser disciplinary penalties may also be awarded to fascist apologists under Art 12 (1) when the offence has not been sufficiently serious ~~as~~ to render the guilty person unworthy of serving the State'.

- 5 The Central Commission ^{referred to in} ~~constituted by~~ Art 20 of ILL 159 of 27 Jul 44 shall be composed of four ^{members} ~~sections~~, each of which shall consist of a Section President, two retired or serving judicial or administrative magistrates, two officials of the Central Administration and two members designated by the High Commissioner for Sanctions against Fascism.

The President of the Central Commission shall provide for the division of work among the various sections and may preside over the meetings of any of them.

5030

6 Without prejudice to the continued application of the first paragraph of Art 1 of ILL 257 of 11 Oct 44, the time limit contained in the first paragraph of Art 25 of ILL 159 of 27 Jul 44 shall be extended by three months for the territories restored to the Italian Administration prior to the date of this decree. But in the case of officials of the State Central Administration the extension shall be one month only.

7 The time limit laid down by the last para of Art 1 of ILL 257 of 11 Oct 44 for announcing decisions of the epuration Commission may be extended to 60 days.

8 The period contemplated by the 2nd para of Art 2 of ILL of 11 Oct is extended to 90 days.

9 The personnel referred to by the last para of Art 3 of 11 Oct 44 may, in lieu of the increase of pensionable service under the 1st para of Art 3, request the application of the law of 23 May 1940 No 587, according to the last part of the 2nd article.

Any such request must be made within 15 days from the communication of the decree of retirement.

10 The advantages of an irremovable status granted by Art 3 of ILL 257 of 11 Oct 44 and by Art 9 of the present decree shall be applied also to retired State Attorneys (avvocati) in accordance with the afore-mentioned decree No 257.

11 Where a case was referred to any Epuration Commission prior to ILL 257 coming into effect the time limit for the announcing of the finding under the 2nd para of Art 1 of ILL 257 of 11 Oct 44, shall run from the date the decree came into force.

12 Art 17 of ILL 285 of 27 Oct 44 shall be modified to read as follows:
"In every province the Prefect, together with three delegates of the High Commissioner for sanctions against fascism, shall be responsible for preparing for trial the cases against employees which are to be referred to an Epuration Commission."

13 The following para shall be added to the 2nd para of Art 20 of ILL 285 of 27 Oct 44:-

"Whenever any agency charged with keeping any register considers that it has sufficient evidence to justify epuration proceedings against any person on the register it shall immediately denounce them to the appropriate Commission which shall, before commencing proceedings, notify the High Commissioner thereof. The High Commissioner may, if he so wishes, initiate such proceedings himself."

14 The notification of its finding by the Epuration Commission of first instance shall be in accordance with the law of 23 May 1940 No 587.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Any such request must be made within 15 days from the communication of the decree of retirement.

- 10 The advantages of an irremovable status granted by Art 3 of ILL 257 of 11 Oct 44 and by Art 9 of the present decree shall be applied also to retired State Attorneys (avvocati) in accordance with the above-mentioned decree No 257.
- 11 Where a case was referred to any Epuration Commission prior to ILL 257 coming into effect the time limit for the announcing of the finding under the 2nd para of Art 1 of ILL 257 of 11 Oct 44, shall run from the date the decree came into force.
- 12 Art 17 of ILL 255 of 27 Oct 44 shall be modified to read as follows:
'In every province the Prefect, together with three delegates of the High Commissioner for sanctions against fascism, shall be responsible for preparing for trial the cases against employees which are to be referred to an Epuration Commission.'
- 13 The following para shall be added to the 2nd para of Art 20 of ILL 255 of 27 Oct 44:-
'Whenever any agency charged with keeping any register considers that it has ~~having~~ sufficient evidence to justify epuration proceedings against any person on the register it shall immediately denounce them to the appropriate Commission which shall before commencing proceedings notify the High Commissioner thereof. The High Commissioner may, if he so wishes, initiate such proceedings himself.'
- 14 The notification of ~~the~~ its finding by the Epuration Commission of first instance to the High Commissioner for Sanctions against Fascism, in accordance with Art 20 of ILL 159 of 27 Jul 44, shall be accompanied by all the papers and documents of the trial to which the decision refers.
- 15 The present decree shall become effective on the day of its publication in the Official Gazette of the Kingdom.
The provision of Art 7 shall be effective as from 30 December 1944.

5090

Albergo di Savoia

PRINCIPE DI PIEMONTE LVOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a noi delegata;
Visto il decreto legislativo longobardico del 10 luglio 1001, n. 1001;
Visto il decreto legislativo longobardico del 10 ottobre 1001, n. 1001;
Visto il decreto legislativo longobardico del 10 ottobre 1001, n. 1001;
Visto il decreto-legge longobardico del 10 giugno 1001, n. 1001;
Vista la proposta del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, primo ministro,
altro segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

Art. 1.

L'art. 10 del decreto legislativo longobardico del 10 luglio 1001, n. 1001,
è sostituito dal seguente:

"A presidiare l'applicazione del presente decreto è istituito un alto
consulente per la custodia delle carte e documenti di proprietà dello
Stato.

L'alto consulente è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri
e per la durata delle carte e documenti di proprietà dello Stato
consulente di primo grado.

È istituito un alto consulente aggiunto a cui viene dato il

101.

Il 10.11.1944, la Commissione per la Ricostruzione ha presentato al Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia, un progetto di legge per la riforma della struttura della Banca d'Italia, che prevede la creazione di un Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia, composto da sei membri, tre nominati dal Parlamento e tre nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia.

Il 10.11.1944, la Commissione per la Ricostruzione ha presentato al Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia, un progetto di legge per la riforma della struttura della Banca d'Italia, che prevede la creazione di un Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia, composto da sei membri, tre nominati dal Parlamento e tre nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia.

Il 10.11.1944, la Commissione per la Ricostruzione ha presentato al Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia, un progetto di legge per la riforma della struttura della Banca d'Italia, che prevede la creazione di un Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia, composto da sei membri, tre nominati dal Parlamento e tre nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia.

Il 10.11.1944, la Commissione per la Ricostruzione ha presentato al Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia, un progetto di legge per la riforma della struttura della Banca d'Italia, che prevede la creazione di un Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia, composto da sei membri, tre nominati dal Parlamento e tre nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia.

Il 10.11.1944, la Commissione per la Ricostruzione ha presentato al Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia, un progetto di legge per la riforma della struttura della Banca d'Italia, che prevede la creazione di un Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia, composto da sei membri, tre nominati dal Parlamento e tre nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia.

Il 10.11.1944, la Commissione per la Ricostruzione ha presentato al Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia, un progetto di legge per la riforma della struttura della Banca d'Italia, che prevede la creazione di un Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia, composto da sei membri, tre nominati dal Parlamento e tre nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia.

Il 10.11.1944, la Commissione per la Ricostruzione ha presentato al Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia, un progetto di legge per la riforma della struttura della Banca d'Italia, che prevede la creazione di un Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia, composto da sei membri, tre nominati dal Parlamento e tre nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia.

100

Fig. 2

Il segretario, chiamato a presiedere la Commissione provinciale di controllo
dei delitti, dal decreto legislativo luogotenenziale 17 luglio 1941, n. 152,
è nominato dal presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
del Giustizia e Martirio e l'Alto Commissario per lo sviluppo economico il Presidente
del Consiglio.

10

all'art. 13 del decreto legislativo 148/2000, art. 9 della D.Lgs. n.

52. b. $\frac{1}{2}$ because $\frac{1}{2}$ is the probability of a success.

785016

•

111. art. 14. Del diritto legislativo suopotenziato. 5 luglio 1904, n. 110, b. mediante il quale seguente:

100

La Commissione centrale presieduta dall' on. L. del decreto legislativo n. 155, è costituita da quattro componenti, cinque delle quali sono stati nominati dal Senato, e da due componenti dell' ordine giudiziario e ministeriale, in servizio o a riposo. Il suo compito è quello di studiare e formulare proposte legislative, e di vigilare sull' attuazione delle leggi emanate dal Parlamento.

1999

Però quanto disposto nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 108/1998, che prevede la possibilità di ottenere il titolo di laurea in medicina e chirurgia, non è applicabile in quanto non è previsto che la laurea in medicina e chirurgia possa essere conseguita in un'università che non ha la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 9

Il presente regolamento non è applicabile all'atto di cui all'art. 1 del decreto legislativo 11 settembre 1974, n. 337, e successivamente modificato in materia della organizzazione del servizio civile per la prima volta nel 1974, come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 1974, n. 337, e successivamente modificato.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel bollettino di collocamento a riposo.

Art. 10

I presenti regolamenti entrano in vigore per la prima volta in materia dell'art. 1 del decreto legislativo 11 settembre 1974, n. 337, e successivamente modificato dal presente decreto che applica anche nel caso di legge approvata dal Parlamento collaudati a riposo in base al citato decreto n. 337.

1000

Art. 11

La legge per la organizzazione della amministrazione delle amministrazioni, approvata dal Parlamento, non è applicabile all'art. 1 del decreto legislativo 11 settembre 1974, n. 337, e successivamente modificato dal presente decreto che applica anche nel caso di legge approvata dal Parlamento collaudati a riposo in base al citato decreto n. 337.

Art. 12

Art. 13 del decreto legislativo 11 settembre 1974, n. 337, e successivamente modificato, non è applicabile all'art. 1 del decreto legislativo 11 settembre 1974, n. 337, e successivamente modificato.

La Commissione da parte delle Commissioni di operazione di primo grado delle loro conclusioni all'atto conclusivo per le esecuzioni delle Commissioni, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 10/10/1990, n. 100, deve essere accompagnata dal fascicolo degli atti e documenti del procedimento a cui le conclusioni si riferiscono.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

La disposizione dell'art. 7 ha effetto dal 30 dicembre 1991.

Ultimato, a chiunque spetti, di ricevere il presente decreto, di farlo conoscere o se loro dello stato.

Dato a

0160

10